Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 188 del 7 luglio 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. 342.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **342.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940. n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto;

2) i prezzi delle basi chilometriche ed il diritto fisso della tariffa n. 1 *bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;

3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;

4) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;

5) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 *bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;

6) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;

7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 87.600 e 49.200 rispettivamente per la prima e la seconda classe;

8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta è fissato in L. 4.200;

9) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette « Condizioni e tariffe » sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto;

10) i supplementi di prezzo per l'occupazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno e i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai punti 3 e 7 dell'allegato n. 11 alle predette « Condizioni e tariffe », sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 8 al presente decreto;

11) le tasse, le soprattasse e i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette « Condizioni e tariffe » sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 9 al presente decreto;

12) il terzo capoverso dell'art. 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

L'Azienda ammette, con le modalità e per i treni indicati nell'orario ufficiale, la prenotazione dei posti nelle carrozze. Per determinati treni indicati nell'orario ufficiale, l'Azienda ha facoltà di prescrivere la prenotazione obbligatoria. La prenotazione può essere subordinata alla preventiva esibizione del biglietto di viaggio;

13) il limite di venti chilometri previsto all'art. 12, paragrafo 3, lettera *a*), è modificato in trenta chilometri;

14) il primo capoverso dell'art. 19, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

l'importo del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto, viene arrotondato alle 100 lire superiori;

15) il testo dell'art. 23 « Viaggi di doppia corsa », è sostituito dal seguente:

§ 1 - *Generalità.* — L'Azienda rilascia, per i viaggi da compiersi fra due qualsiasi stazioni, biglietti di doppia corsa alla tariffa competente al viaggiatore mediante il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di ritorno.

§ 2 - *Itinerari.* — I biglietti di doppia corsa sono rilasciati, sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno, per l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 22, paragrafo 2, per i viaggi di corsa semplice.

§ 3 - *Modificazioni al contratto di trasporto.* — Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano in base alle norme previste per i biglietti di corsa semplice all'art. 8, considerando separatamente ciascuna delle due corse.

§ 4 - *Prezzi.* — Il prezzo del biglietto di doppia corsa è stabilito, sulla base della tariffa competente al viaggiatore, sommando i prezzi previsti per il percorso di andata e per quello di ritorno. I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

§ 5 - *Validità.* — La validità dei biglietti di doppia corsa si computa secondo i criteri di cui all'art. 22, paragrafo 3, calcolandola sulla semisomma della distanza complessiva, con un minimo di tre giorni ed un massimo di sei.

E' fatta eccezione per i biglietti rilasciati per una percorrenza complessiva di 100 km per i quali la validità è di un giorno.

I biglietti stessi scadono alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

Al viaggiatore che si trovi in treno allo spirare di tale termine, è consentito proseguire il viaggio della corsa già impegnata fino alla relativa stazione di arrivo indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

§ 6 - *Inizio e termine dei viaggi.* — I biglietti di doppia corsa sono validi per iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno entro il periodo di validità complessiva.

L'inizio del viaggio di ritorno non è subordinato ad alcuna formalità.

§ 7 - *Fermate intermedie.* — I biglietti di doppia corsa danno diritto ad effettuare un numero illimitato di fermate, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.

L'uso delle fermate intermedie non è subordinato ad alcuna speciale formalità da parte del viaggiatore. La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

§ 8 - *Norme applicabili.* — Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sui biglietti di andata e ritorno;

16) le indicazioni « trenta giorni » e « sessanta giorni » figuranti agli articoli 37, 40 paragrafo 2, 43 paragrafo 10 e 45, paragrafo 6, sono modificate rispettivamente in un mese e in due mesi;

17) le indicazioni « sessantesimo giorno » e « centottantesimo giorno » figuranti all'art. 50, paragrafo 2, sono modificate rispettivamente in due mesi e in sei mesi;

18) il testo dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

i biglietti chilometrici sono rilasciati a vista dalle stazioni e dalle agenzie a ciò autorizzate e hanno la validità di due mesi.

La validità decorre dal giorno in cui se ne inizia l'utilizzazione risultante dalla data della prima vidimazione. Tale data non può essere posteriore al mese successivo a quello di emissione;

19) gli articoli 62 e 64 sono soppressi.

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — *Parte I - Condizioni*:

A) Titolo I:

1) Art. 1: il testo del secondo alinea del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« Può anche accordare riduzioni di tasse accessorie o facilitazioni di altro genere, a parità di condizioni e di circostanze, quando non vi si oppongano le esigenze del servizio ».

2) Art. 3:

§ 1: il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« Le spedizioni in piccole partite si distinguono in spedizioni di colli espressi e in spedizioni di messaggerie »;

§ 2: il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« Le spedizioni di messaggerie vengono inoltrate con treni merci celeri o con altri mezzi ».

B) Titolo II:

1) Capo I, art. 11:

a) § 1:

il punto sub *b*) è soppresso;

nel punto sub *d*), la dizione « 3 metri di lunghezza » è modificata in « metri 2,5 di lunghezza »;

il punto sub *f*) è sostituito dal seguente: « i velocipedi usati, con o senza motore ausiliario e i ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cc. Gli accessori sono ammessi solo se fissati al veicolo in modo stabile »;

la elencazione dei punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), è modificata, rispettivamente, in *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

b) § 3: il riferimento al comma *g*) è modificato in *f*).

2) Capo II, art. 16: nel testo del paragrafo 1 la dizione « punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) » è modificata in « punti *a*), *b*), *c*), *e*) »; la parola « motocicli » è sostituita con « ciclomotori ».

C) Titolo III:

1) Capo I:

a) art. 18:

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse al trasporto come "colli espressi", nei limiti di peso stabiliti dall'Amministrazione, le seguenti cose:

pesci, crostacei, molluschi e frutti di mare, vivi, in appositi acquari;

pollame, cacciagione, selvaggina e piccoli animali da allevamento o da alimentazione, in gabbie, ceste o casse reticolate;

carni macellate fresche, refrigerate o congelate;

pesci, crostacei e molluschi, morti; freschi o congelati;

latte fresco; burro; formaggio fresco, latticini e yogurt;

uova di pollame da cova;

materiale seminale bovino per la fecondazione artificiale;

pane fresco; paste da minestra fresche;

frutta, ortaggi e legumi in natura, freschi o congelati; funghi e tartufi freschi;

salumi freschi;

lieviti ed altri fermenti;

gelati od altri dolciumi deperibili;

fiori freschi recisi, comunque confezionati;

foglie ornamentali fresche;

semi di fungo (micelio);

schede meccanografiche; schedine (e bollini) per concorsi pronostici e relativo materiale pubblicitario;

specialità e preparazioni medicinali;

sangue umano e plasma sanguigno;

materie radioattive;

anidride carbonica solida (ghiaccio secco);

pellicole cinematografiche non infiammabili in rotoli, per spettacoli e relativo materiale pubblicitario;
numerario, carte-valori e oggetti preziosi;
apparecchi e strumenti scientifici per ospedali e laboratori di analisi cliniche. Apparecchi ortopedici.

E' vietato introdorre nei colli espressi cose di cui all'art. 4, § 1, punti 1) e 3), nonché tutte le cose pericolose e nocive di cui all'allegato 7, eccezion fatta per quelle sopra indicate.

L'Amministrazione, in relazione alle condizioni di esercizio, ha facoltà di apportare variazioni all'elenco di cui sopra, di consentirne deroghe per determinate relazioni di traffico e di prevederne l'inoltro soltanto con determinati treni »;

è inserito con la numerazione progressiva 2 il seguente paragrafo:

« 2 - *Documento di trasporto.* — Le spedizioni di colli espressi possono essere effettuate, a scelta dell'utente, con scontrino, debitamente compilato e rilasciato dall'Amministrazione, ovvero con la lettera di vettura per esse prevista (art. 25) »;

la numerazione degli attuali paragrafi 2, 3 e 4 è modificata, rispettivamente, in 3, 4 e 5;

è inserito con la numerazione progressiva 6 il seguente paragrafo:

« 6 - *Disposizioni complementari.* — Per le spedizioni di colli espressi effettuate con scontrino sono applicabili, per quanto non sia diversamente regolamentato dal presente capo, le norme di cui agli articoli 12, 13 e 14 ».

b) l'art. 18-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 18-*bis* - *Messaggerie.*

§ 1 - *Cose ammesse.* — Sono ammesse al trasporto come « messaggerie », eventualmente sotto condizione (art. 4, § 2), tutte le cose, ad eccezione:

a) di quelle previste dal § 1 dell'art 4;

b) di quelle previste dalle tariffe speciali n. 106 e n. 108 - serie *A*;

c) di quelle pericolose e nocive che non siano specificatamente indicate nell'appendice V all'allegato n. 7;

d) di quelle soggette a rapido deperimento.

I singoli colli componenti le spedizioni di messaggerie non devono eccedere i limiti di kg 150 di peso e metri 4 di lunghezza.

Per le spedizioni da e per determinati scali, l'Amministrazione ha facoltà di modificare i limiti di peso e di dimensione di cui sopra nonché di stabilire particolari limitazioni del peso ammesso per spedizione.

§ 2 - *Documento di trasporto.* — Le spedizioni di messaggerie possono essere effettuate, a scelta dell'utente, con scontrino, debitamente compilato e rilasciato dall'Amministrazione, ovvero con la lettera di vettura per esse prevista (art. 25).

Le eventuali domande di rettifica delle indicazioni risultanti dallo scontrino debbono, sotto pena di decadenza, essere formulate all'atto della consegna del medesimo, salvo il disposto dell'art. 59, paragrafo 2.

§ 3 - *Accettazione.* — Per l'accettazione delle spedizioni di messaggerie valgono le disposizioni previste dal successivo art. 35.

Nel caso in cui la spedizione sia effettuata con scontrino, il pagamento delle tasse e delle soprattasse dovute all'Amministrazione deve essere eseguito in partenza.

§ 4 - *Termini di resa.* — Per il termine di resa delle spedizioni di messaggerie valgono le disposizioni del successivo art. 40.

§ 5 - *Riconsegna.* — La riconsegna delle cose oggetto del trasporto avviene in base alle norme previste dal successivo art. 41.

Peraltro, per le spedizioni effettuate con scontrino, la riconsegna si effettua verso restituzione dello stesso e pagamento delle eventuali somme a carico. L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi che il presentatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso.

L'Amministrazione consegna le cose oggetto del trasporto anche all'utente che dichiari di avere smarrito lo scontrino purché egli provi di essere l'avente diritto, rilasci ricevuta e, occorrendo, presti valida garanzia.

Per le somme a carico della spedizione che il possessore dello scontrino rifiuti di pagare all'atto della riconsegna, l'Amministrazione può esercitare il diritto di ritenzione e il privilegio richiamati all'art. 33, § 3.

§ 6 - *Termini per il ritiro.* — Per il ritiro delle spedizioni di messaggerie i termini sono quelli stabiliti dal successivo art. 42 ».

c) art. 18-*ter*:

il titolo e il testo del paragrafo 1 e quelli del paragrafo 5 sono soppressi;

l'ultimo comma del paragrafo 3 è soppresso;

la numerazione dei paragrafi 2, 3 e 4 è modificata, rispettivamente, in 1, 2 e 3.

2) Capo III:

a) art. 25, § 2:

punto *B*: la dizione « a resa accelerata e di colli celeri » è modificata in « di colli espressi e di messaggerie »;

il punto *C* è soppresso;

b) art. 27, § 1, comma *b*): la dizione « salva la facoltà di cui al successivo § 3 » è soppressa.

c) art. 29, § 2: il penultimo alinea è soppresso.

d) art. 30, § 1: l'ultimo alinea è soppresso.

e) art. 35:

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione accetta le spedizioni nei giorni feriali.

Qualora lo richiedano particolari situazioni di traffico o di esercizio, l'Amministrazione può non accettare, nei giorni di sabato, le spedizioni di messaggerie e le spedizioni a carro a resa ordinaria, anche limitatamente a determinate località o a determinate merci.

Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, l'Amministrazione accetta le spedizioni per le quali sia richiesto e ammesso l'inoltro con treni viaggiatori o con treni merci celeri (art. 3) e quelle altre da essa stabilite, eccettuate le spedizioni di messaggerie.

L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizione o per conseguire una migliore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può, in via temporanea, accettare tutte le spedizioni nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

Quando l'Amministrazione si avvale della facoltà di cui al secondo e al quarto alinea del presente paragrafo, deve darne comunicazione al pubblico due giorni prima, esponendo apposito avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento si riferisce ».

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'agente incaricato dell'accettazione consegna allo speditore lo scontrino o gli restituisce la ricevuta di spedizione, dopo avervi apposto il bollo a data della stazione di partenza e la propria firma ».

f) art. 37, § 1: l'ultimo alinea è soppresso.

g) art. 38:

§ 1: il secondo e il terzo alinea sono soppressi;

nel testo del paragrafo 3, la dizione « o, quando del caso, il domiciliatario (art. 27, § 3) » è soppressa;

nel testo del paragrafo 4, la dizione « o, quando del caso, il domiciliatario designato sulla lettera di vettura » è soppressa.

h) art. 40:

§ 1: il titolo del paragrafo è sostituito dal seguente: « Termini di resa ordinari per i trasporti a carro »;

§ 2: il testo del comma *d*) è sostituito dal seguente:

« *d*) di ore 24, salvo il caso previsto dal quarto alinea dell'art. 35, § 2:

per ogni giorno festivo riconosciuto dallo Stato;

per ogni giorno di sabato per il quale si applichi la disposizione di cui al secondo alinea dell'art. 35, § 2 »;

il titolo e il testo del paragrafo 4 sono sostituiti dal seguente:

« § 4 - *Termini di resa per i trasporti di messaggerie*. — L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario entro un termine massimo, decorrente dalla mezzanotte successiva alla consegna dello scontrino o della ricevuta di spedizione al mittente, computato nel modo seguente:

a) ore 12 per le operazioni terminali a partenza;

b) ore 12 per le operazioni terminali in arrivo;

c) ore 24 per i primi 300 km indivisibili di percorso;

d) ore 12 per ogni 400 km indivisibili successivi.

Per i trasporti in partenza e/o in arrivo in determinate stazioni espressamente indicate dall'Amministrazione, i termini di resa di cui alle lettere *a*) e *b*) sono ridotti della metà.

Anche per i trasporti di cui al presente paragrafo valgono i termini supplementari stabiliti nel § 2, ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *m*), *o*), *p*), nonché al punto *a*) limitatamente al periodo di 12 ore, per le spedizioni di cose che devono attraversare lo stretto di Messina, e di 24 ore, per le spedizioni di cose da trasportare con le navi traghetto FS da Civitavecchia a Golfo Aranci e viceversa ».

i) art. 42, § 2: il terzo e il quarto alinea sono sostituiti dai seguenti:

« E' fatta eccezione per le spedizioni in piccole partite di colli espressi e di messaggerie le quali devono essere ritirate entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo della spedizione.

I termini per l'asportazione rimangono sospesi durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato ».

l) art. 43: il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tiene conto dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato e, nel caso previsto dal secondo alinea dell'art. 35, § 2, neanche dei giorni di sabato, allorché detti giorni cadano, in tutto o in parte, nel periodo di giacenza delle spedizioni a carro a resa ordinaria e di quelle in piccole partite di messaggerie. E' fatto salvo il caso previsto dal quarto alinea dell'art. 35, § 2, qualora l'Amministrazione abbia dichiarato nel prescritto avviso che i termini per il carico e l'asportazione delle cose non rimangono sospesi nei giorni festivi ».

D) Titolo IV:

1) Capo II, art. 54, § 4: tra il primo e il secondo alinea e inserito il seguente:

« L'Amministrazione ha facoltà di ridurre l'ammontare delle soprattasse risultanti dall'applicazione del precedente punto *b*) se la ferrovia non abbia subito alcun danno, la sicurezza dell'esercizio non sia stata messa in pericolo e l'ammontare delle soprattasse stesse sia di entità sproporzionata rispetto all'infrazione commessa ».

2) Capo III, art. 56: il secondo alinea è soppresso.

II. — *Parte II - Tariffe*:

A) Capo I:

1) Art. 61, § 2 - *Tasse minime*: gli importi di L. 3.000, di L. 50.000 e di L. 40.000 vengono elevati, rispettivamente, a L. 4.500, a L. 60.000 e a L. 48.000.

2) Art. 61, § 3, comma *b*): il testo del penultimo alinea è sostituito dal seguente:

« L'importo relativo al prezzo di trasporto, calcolato come previsto al precedente alinea, con l'aggiunta di eventuali tasse, soprattasse, diritti o altre somme a qualsiasi titolo dovute, si arrotonda alle cento lire superiori ».

3) Il titolo e il testo dell'art. 62 sono soppressi.

4) Art. 63, § 2: il testo dei commi *a*) e *b*) del primo alinea è sostituito dal seguente:

« *a*) carri a 2 assi, esclusi quelli di cui al successivo comma *b*): L. 30.000;

b) carri a 3 o più assi od a carrelli;

carri coperti a 2 assi di capacità superiore a 70 m³ (*): L. 45.000 ».

5) Art. 64:

§ 2: il testo del comma *d*) è sostituito dal seguente:

« *d*) quelle costituite di colli aventi lunghezza e/o peso unitario eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo 18-*bis* »;

il testo del comma *i*) è sostituito dal seguente:

« *i*) quelle di veicoli di peso unitario superiore a kg 150, tassati in base alla T.S. 105 »;

6) Art. 65, § 3:

al secondo alinea, gli importi della tassa di percorso di L. 2.100 e di L. 10.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 2.600 e a L. 13.000;

al terzo alinea, l'importo della tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevato a L. 205.

7) Art. 66, § 4, primo alinea: il testo del comma *a*) viene sostituito dal seguente:

« *a*) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi dalla 41 alla 87, sul peso totale delle merci stesse, in base alle classi 41, 47, 53 o 55 vincolate, rispettivamente, al peso minimo di 6, 10, 15 o 20 tonnellate »;

8) Art. 67, § 1:

la tabella delle soprattasse, di cui al comma *b*), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;

la tabella delle soprattasse, di cui al comma *c*), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto.

9) Art. 70: i testi del secondo e quarto alinea sono soppressi.

B) Capo II, art. 71:

1) § 1: il testo del secondo alinea è soppresso.

2) § 2: gli importi di L. 230 e di L. 145 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 280 e a L. 180.

3) § 3: il testo del paragrafo è sostituito dal seguente:

« Le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato:

ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cmc e velocipedi con motore ausiliario, usati, per ogni unità	kg 75
velocipedi usati senza motorino, per ogni unità	» 20
carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impedite, per ogni apparecchio	» 20
velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unità	» 20
carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unità	» 20

4) § 4: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto.

C) Capo III, art. 72:

1) § 1: il deposito di L. 185.000 per la richiesta di treno speciale è elevato a L. 222.000;

2) § 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 3.450 e del relativo prezzo minimo di L. 185.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.200 e a L. 222.000; la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205.

D) Capo IV, tariffa n. 1:

1) il testo del titolo II - resa, è sostituito dal seguente:

« *Spedizioni di colli espressi.* — I termini di resa sono quelli di cui all'art. 18, § 4.

Spedizioni di messaggerie. — I termini di resa sono quelli di cui all'art. 40, § 4 ».

2) Titolo III - prezzi, i titoli e le relative tabelle della serie *A*, *B* e *C* sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 13 al presente decreto.

3) Titolo IV: disposizioni comuni alla serie *A*, *B*, *C* riguardanti il peso tassabile, il riferimento alla serie *C* è annullato.

4) Titolo IV: condizioni particolari, condizione particolare 3ª - Consegna a domicilio: l'ultimo alinea è soppresso.

E) Capo V:

1) Tariffa speciale n. 103: la tabella di cui al titolo III - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto.

2) Tariffa speciale n. 104: la tabella di cui al titolo III - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 15 al presente decreto.

3) Tariffa speciale n. 105:

titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 16 al presente decreto;

titolo IV, condizione particolare 2ª, comma *d*); la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205.

4) Tariffa speciale n. 106, titolo III:

l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 7,80 e di L. 2,00 con il minimo di L. 1.000 per spedizione, è elevato, rispettivamente, a L. 9,40, a L. 2,40 e a L. 1.200.

5) Tariffa speciale n. 107: la tabella di cui al titolo III - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 17 al presente decreto.

6) Tariffa speciale n. 108:

titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 18 al presente decreto;

condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 1.200 è elevata a L. 1.440;

condizione particolare 4ª: la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205.

7) Tariffa speciale n. 109:

titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto;

titolo IV, condizione particolare 2ª: la tassa di L. 4.300 per il nolo di addobbi funebri è elevata a L. 5.200.

8) Tariffa speciale n. 110, titolo III:

la tabella dei prezzi di cui al punto 4 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto;

il testo del punto 12 è sostituito dal seguente:

« 12) Alla spedizione di due o più « grandi containers » carichi o vuoti, caricati nello stesso carro — se effettuata dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria — si applicano:

a) i prezzi competenti della categoria 40 se trattasi di due « grandi containers » carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo non superi 36 tonn., oppure di due « grandi containers » vuoti della categoria 20;

b) i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50 % se la somma delle categorie dei « grandi containers » concaricati è superiore a 40 ma non eccede 60, oppure se trattasi di due « grandi containers » carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo superiori 36 tonnellate;

c) i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati dell'80 % in tutti gli altri casi ».

9) Tariffa speciale n. 111: la tabella di cui al titolo III - prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto.

F) Capo IV:

1) Tariffa eccezionale n. 201: la tabella di cui al titolo I - limiti di applicazione e prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto.

2) Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 23 al presente decreto.

3) Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al titolo II - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.

4) Tariffa eccezionale n. 209: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.

5) Tariffa eccezionale n. 216: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.

6) Tariffa eccezionale n. 221:

a) le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;

b) condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 1.700 dovuta per il traghettamento delle autovetture è elevata a L. 2.100;

c) condizione particolare 6ª:

il prezzo di L. 3.500 per gli adulti e di L. 1.750 per i ragazzi, è elevato, rispettivamente, a L. 4.200 e a L. 2.100;

la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'Allegato n. 28 al presente decreto;

d) condizione particolare 7ª:

la tassa di L. 2.800 per ogni 25 chilogrammi indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, è elevata a L. 3.400;

la tassa di L. 1.400 per capo o di L. 1.060 per ogni 10 chilogrammi indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata a L. 1.700 per capo o a L. 1.300 per ogni 10 chilogrammi indivisibili;

e) condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 12.000 previsto nel testo del primo e del secondo alinea è elevato a L. 14.400.

7) Tariffa eccezionale n. 251, titolo III, nota (1):

il testo del comma *c*) è sostituito dal seguente: « I trasporti sono tassati sulla distanza complessiva fra la stazione di partenza ed il punto di confine in base alle tariffe interne »;

il testo del penultimo alinea del comma *e*) è soppresso.

G) Capo VII:

1) Titolo *A*) Spedizioni a bagaglio: la tabella di cui alla serie 1ª è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 29 al presente decreto.

2) Titolo *B*) Spedizioni a carro:

a) punto 1 - classi dalla n. 41 alla n. 87: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle risultanti dall'allegato n. 30 al presente decreto;

b) punto 2 - classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle risultanti nell'allegato n. 31 al presente decreto.

III. — *Parte III - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro*: la classificazione relativa alle voci di nomenclatura riportate nell'allegato n. 32 al presente decreto è sostituita da quella risultante, nello stesso allegato, in corrispondenza di ciascuna voce.

IV. — *Allegati*:

A) Allegato n. 1:

il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello risultante nell'allegato n. 33 al presente decreto;

nella tabella per il computo della tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna in servizio internazionale le tasse minime applicabili sono elevate, rispettivamente, da L. 2.800 a L. 4.000 e da L. 5.800 a L. 8.000.

B) Allegato n. 2: la tabella della tassa di utilizzazione, di cui al punto 9, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 34 al presente decreto.

C) Allegato n. 2-*ter*:

1) Punto 2, lettera *B*): le penalità per ogni 24 ore indivisibili previste, per la mancata restituzione o scambio, in L. 80 per le palette e in L. 130 per i paretali mobili, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 e a L. 160.

2) Punto 5:

le tasse di noleggio per paletta o per paretale mobile stabilite in L. 80 per percorrenze fino a 500 chilometri e in L. 130 per percorrenze superiori a 500 chilometri, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 e a L. 160;

la penalità di L. 50 per ogni 24 ore indivisibili, prevista nel penultimo alinea, è elevata a L. 60.

3) Punto 8: le penalità per tardata restituzione previste nell'ultimo alinea nella misura di L. 60 e di L. 180 al giorno sono elevate, rispettivamente, a L. 70 e a L. 220.

D) Allegato n. 3: la tassa di lavatura prevista dagli articoli 2 e 7 nella misura di L. 18.800 è elevata a L. 24.000.

E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto.

F) Allegato n. 7:

1) Art. 4: la dizione « In caso di inesatta dichiarazione » è sostituita dalla seguente: « In caso di inesatta o incompleta dichiarazione . . . ».

2) Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura dei carri prevista in L. 1.000 è elevata a L. 24.000.

3) Art. 135:

1) punto (2): la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205;

2) punto (3):

a) comma *a*): la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri in L. 100 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 200 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 180 e a L. 360; la tassa di sosta prevista per le merci sostanti sui carri in L. 100 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 11.000 per carro per le prime 24 ore e di L. 16.000 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 180, a L. 13.200 e a L. 19.200.

b) comma *c*): la tassa di L. 630 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 800.

G) Allegato *n.* 9: i corrispettivi di cui alle tariffe n. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 36 al presente decreto.

V. — *Appendice*:

A) Punto 1°: le tariffe per il servizio di presa e consegna a domicilio delle merci spedite in piccole partite e dei bagagli sono sostituite da quelle riportate nell'allegato *n.* 37 al presente decreto.

B) Punto 2°:

1) Art. 4: la tabella dei corrispettivi per il trasporto dei carri ferroviari su strada ordinaria è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 38 al presente decreto.

2) Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 3.100 per ogni ora di ritardo e il corrispettivo forfettario di L. 6.200 sono elevati, rispettivamente, a L. 3.750 e a L. 7.500.

C) Punto 3°: le misure minime di L. 50 per quintale/km e di L. 500 per spedizione e massime di L. 120 per quintale/km e di L. 1.200 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 60, a L. 600, a L. 150 e a L. 1.500.

D) Punto 4°: il compenso di L. 160 per collo previsto nel testo della nota (6) per i trasporti interessanti la linea Tirano-confine Svizzero è elevato a L. 200.

E) Punto 8°: la tassa di L. 4.700, prevista al comma quarto del titolo I e al comma terzo del titolo II, è elevata a L. 15.000.

F) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo per carico e scarico in punti determinati da contabilizzare sui documenti di trasporto è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 39 al presente decreto.

G) Punto 14°, art. 12:

1) Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 6.400 e 3.200 è elevato, rispettivamente, a L. 7.800 e a L. 3.900.

2) Le tasse di sosta, previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 1.600, L. 2.100, L. 2.700 e L. 3.200 sono elevate, rispettivamente, a L. 2.000, a L. 2.600, a L. 3.300 e a L. 3.900.

H) Punto 15°: il diritto fisso di L. 550 e la tassa di L. 1.750, previsti al comma quarto, sono elevati, rispettivamente, a L. 1.000 e a L. 5.000.

Art. 3.

Nel testo delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » nonché degli allegati e della appendice alle stesse, le dizioni « colli celeri » e « a resa accelerata e a resa ordinaria », riferentisi alle spedizioni in piccole partite devono essere modificate, rispettivamente, in « colli espressi » e in « di messaggerie ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 1978. Da tale data e per un periodo massimo di novanta giorni è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare alle spedizioni di merci a carro i prezzi in vigore dal 1° marzo 1977, aumentati:

del 15 %, in caso di spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla 41 alla 87;

del 20 %, in caso di spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla 601 alla 804 oppure in base alle tariffe speciali numeri 104, 108, 109, 110, 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO —
MORLINO — PANDOLFI —
MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, il *Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1978
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 136

ALLEGATO 1

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6 PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

(Capo V)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE	Classe	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 ed oltre
Tariffa ordinaria n. 1 . .	1ª	34,64	23,08	6,00
	2ª	19,25	11,86	2,57
Tariffa ridotta n. 2 . . .	1ª	29,48	19,62	6,00
	2ª	16,38	10,07	2,57
Tariffa ridotta n. 3 . .	1ª	27,75	18,47	6,00
	2ª	15,40	9,48	2,57
Tariffa ridotta n. 4 . . .	1ª	24,27	16,17	6,00
	2ª	13,49	8,31	2,57
Tariffa ridotta n. 5 . . .	1ª	20,80	13,85	6,00
	2ª	11,55	7,11	2,57
Tariffa ridotta n. 6 . .	1ª	17,33	11,55	6,00
	2ª	9,63	5,94	2,57

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 1-*BIS*

PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei supplementi per l'utilizzazione dei treni rapidi

Serie A - SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI SPECIALI

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª . . .	1.000	12,27	8,18	2,14

Serie B - SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª . . .	1.000	10,52	7,00	1,83

Serie C - SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI ORDINARI

CLASSE	ZONE DI PERCORRENZA		
	Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	9,72	6,50	1,70
2ª	5,40	3,34	0,74

ALLEGATO 3

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE

(Per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero)

(Capo XIV)

Prezzi in lire per viaggiatore

VALIDITA'	PREZZI	
	1ª classe	2ª classe
8 giorni	71.800	45.300
15 giorni	86.900	54.800
21 giorni	104.000	64.200
30 giorni	126.500	79.400

Diritto di proroga per ciascun giorno:

per i biglietti validi 15 giorni: L. 6.200 per la prima classe e L. 4.400 per la seconda;

per i biglietti validi 21 giorni: L. 5.700 per la prima classe e L. 3.900 per la seconda;

per i biglietti validi 30 giorni: L. 5.000 per la prima classe e L. 3.200 per la seconda.

per i ragazzi gli importi suddetti (prezzi e diritto di proroga) sono ridotti della metà.

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 21

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO

(Capo X)

Serie A - ABBONAMENTI MENSILI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	3.921	397,28	301,44	254,40	153,34	111,52	50,54	33,11	12,21	6,98
2ª	2.404	240,46	181,22	153,34	94,10	62,74	33,11	20,92	10,47	5,24

Serie B - ABBONAMENTI INTERA RETE

Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

CLASSE	Categoria S	Categoria O
1ª	240.500	153.400
2ª	153.400	90.600

Serie C - ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	1.533	165,53	153,34	139,40	120,23	111,52
2ª	941	97,59	94,10	87,12	74,93	62,74

ALLEGATO 5

TARIFFA N. 21-*BIS*

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei prezzi per gli abbonamenti ai supplementi per treni rapidi

Serie A - ABBONAMENTI MENSILI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	1.307	132,44	100,49	84,81	51,12	37,18	16,85	11,04	4,07	2,33
2ª	803	80,16	60,41	51,12	31,37	20,92	11,04	6,98	3,50	1,76

Serie B - ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	513	55,18	51,12	46,47	40,08	37,18
2ª	315	32,54	31,37	29,04	24,99	20,92

ALLEGATO 6

TARIFFA N. 22

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO RIDOTTO

(Capo XI)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA			
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 350 km
1ª	2.013	182,52	141,96	101,40	65,52
2ª	1.217	110,76	85,80	62,40	40,56

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE O FESTIVO PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(Capo XIII)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	ABBONAMENTI SETTIMANALI			ABBONAMENTI FESTIVI	
	Diritto fisso	Base chilometrica		Diritto fisso	Base chilometrica
		Validità 6 giorni	Validità 5 giorni		
1ª	622	41,40	34,44	420	62,10
2ª	267	21,30	17,75	180	31,95

ALLEGATO 7

DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 ALLE C.T. PERSONE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo delle C. T.	Importo
	Diritti speciali		
1	Biglietto di entrata nelle stazioni	Art. 4	L. 200
2	Prenotazione di posti nelle carrozze:	Art. 4	
	a) per viaggi individuali, per ciascun posto e per ciascun treno;		L. 1.000
	b) per viaggi di comitive, per ciascuna posto e per ciascun treno		L. 500
3	Per l'uso di ciascuna carrozza riservata	Art. 30	L. 30.000
4	Per l'uso di ciascun compartimento riservato . . .	Art. 31	L. 5.400
5	Per impiego di saloncini dell'amministrazione . .	Art. 32	L. 30.000 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino L. 7.000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
6	Per impiego di saloni dell'amministrazione . . .	Art. 32	L. 48.000 per le prime 72 ore d'impiego del salone L. 14.000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
7	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso dei biglietti di abbonamento ordinari e ridotti e delle tessere di autorizzazione	Articoli 43 e 45	L. 700 per tessera
8	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti	Art. 46	L. 400 per tessera
	Tasse accessorie		
9	Per percorso a vuoto di automotrici e loro rimorchi	Art. 35	La metà del prodotto minimo stabilito per il trasporto a carico
10	Per percorso a vuoto di carrozze	Art. 35	L. 300 per carrozza/km
11	Per sosta nelle stazioni di automotrici che effettuano un treno speciale	Art. 35	L. 7.200 per ogni sosta, per ogni automotrice, e per ogni periodo indivisibile di 12 ore
12	Per sosta nelle stazioni di carrozze, rimorchi delle automotrici e bagagliai, utilizzati per trasporti speciali	Art. 35	L. 4.600 per ogni sosta, per ogni veicolo e per ogni periodo indivisibile di 24 ore
13	Per sosta nelle stazioni di carrozze speciali dei privati	Art. 35	L. 3.600 al giorno per i primi 10 giorni L. 1.800 al giorno per i giorni successivi, col massimo di L. 144.000 all'anno
14	Per proseguimento senza trasbordo di carrozze, rimorchi di automotrici o bagagliai	Art. 30	L. 7.200 per ogni veicolo e per ogni evitato trasbordo
15	Per disinfezione di carrozze con compartimento per ammalati	Art. 34	L. 11.000 per ogni carrozza
	Depositi cauzionali		
16	Per ciascun treno speciale a richiesta	Art. 29	L. 144.000 per i treni a carrozze L. 58.000 per le automotrici
17	Per ciascun carro per trasporto di ammalati . . .	Art. 34	L. 9.000
18	Per l'effettuazione di treni straordinari e l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive	Art. 38	L 18.000 a carrozza con un massimo di L. 144.000 per ciascun treno

ALLEGATO 8

SERVIZIO CARROZZE LETTI

(Allegato n. 11 alle C.T. persone)

§ 3 - *Supplementi - Letto.*

I supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letti, circolanti in servizio interno, sono stabiliti per ordine di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:

KM	Ordine di posto			
	Turistico	Doppio	Singolo spec.	Singolo
	L.	L.	L.	L.
0-750	13.500	14.500	21.500	33.000
751-1000	16.000	17.500	26.000	40.000
1001-oltre	18.000	20.000	29.500	45.000

§ 7 - *Diritti d'ammissione.*

I «diritti d'ammissione» dovuti dai portatori di carte o biglietti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure:

posto letto turistico . . . . . . L. 1.200
posto letto doppio . . . . » 1.800
posto letto singolo speciale . . . . . » 2.100
posto letto singolo . . . . » 2.400

ALLEGATO 9

DIRITTI, TASSE, SOPRATTASSE E PENALITA' PREVISTI DALLE «CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO».

Art. 1:

§ 3, secondo capoverso - Il minimo di eccedenza di tassa di L. 450 è elevato a . . . . . L. 600

Art. 6 - La sanzione pecuniaria di L. 31.200 è elevata a » 38.000

Art. 9:

§ 1:

primo capoverso - La sanzione pecuniaria di L. 3.900 è elevata a . . . . » 4.700
secondo capoverso - La sanzione pecuniaria di L. 31.200 è elevata a . . . . . . » 38.000

§ 2 - La penalità di L. 3.900 è elevata a . . . » 4.700

§ 3:

primo capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . » 800
secondo capoverso - Il massimo della soprattassa di L. 600 è elevato a . . . . . . » 800

§ 4:

primo capoverso - La soprattassa di L. 600 è elevata a . » 800
secondo capoverso - La soprattassa di L. 600 è elevata a . » 800
terzo capoverso - La penalità di L. 900 è elevata a » 1.100

§ 5:

primo capoverso - Il massimo della soprattassa di L. 600 è elevato a . . . . . . » 800
secondo capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . L. 800
terzo capoverso - La soprattassa di L. 300 è elevata a . . . . » 400

§ 6, primo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 600 è elevato a . . . . . » 800

§ 7:

primo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 600 è elevato a . . . . . . » 800
terzo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 600 è elevato a . . . . . . » 800

§ 8:

primo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.950 è elevato a . . . . . . » 2.400
secondo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.950 è elevato a . . . . . . » 2.400

§ 9, primo capoverso - Il minimo di L. 300 ed il massimo di L. 750 per esazioni differite sono elevati, rispettivamente a . . . . » 400
e a . . . . » 900

Art. 10:

primo capoverso - Il minimo di L. 300 ed il massimo di L. 1.950 per esazioni in treno sono elevati, rispettivamente a . . . . » 400
e a . . . . » 2.400

secondo capoverso - Il minimo di L. 1.050 ed il massimo di L. 3.900 per esazioni in treno a carico dei viaggiatori sprovvisti di biglietto sono elevati, rispettivamente, a . . . . » 1.300
e a . . . . » 4.700

Art. 12, § 3, secondo capoverso - Il massimo di L. 1.050 è elevato a . . . . » 1.300

Art. 28:

§ 6:

primo capoverso - La penalità di L. 300 per mancata vidimazione è elevata a . . . . . » 400
quarto capoverso - La soprattassa di L. 300 è elevata a . . . . » 400
sesto capoverso - Il massimo della soprattassa di L. 600 è elevato a . . . . » 800

Art. 41, § 3 - La penalità di L. 300 è elevata a . . » 400

Art. 43, § 10, primo capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . » 800

Art. 45, § 6:

primo capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . » 800
terzo capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . » 800
sesto capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . » 800

Art. 48, § 4:

terzo capoverso - La penalità di L. 600 è elevata a . . . . » 800
quarto capoverso - La penalità di L. 300 è elevata a . . . . » 400
quinto capoverso - Il minimo della soprattassa di L. 600 è elevato a . . . . » 800

Art. 58 - La soprattassa di L. 600 è elevata a . . » 800

Allegato n. 10:

punto 6 - Il diritto fisso di L. 750 è elevato a » 900
punto 10, lettera *b*) - Il diritto fisso di L. 750 è elevato a . » 900

ALLEGATO 10

SUPERFICIE UTILE DI CARRO (*)	Soprattassa	Soprattassa minima Lire
1) Inferiore a 19 mq	10%	14.000
2) Pari o superiore a 19 mq e inferiore a 22 mq	12%	28.000
3) Pari o superiore a 22 mq e fino a 27 mq	24%	44.000
4) Superiore a 27 mq:		
a) a 2 assi	30%	61.000
b) a carrelli	45%	88.000

(*) Per i carri muniti di piano intermedio di carico, la superficie da considerare, agli effetti delle presenti disposizioni, è quella del pavimento del carro. Nel caso di utilizzazione del detto piano intermedio, si applica la maggiorazione del 30% sulla soprattassa competente e sul relativo minimo.

ALLEGATO 11

PERCORRENZE km	TIPO DI CARRO				
	a 2 assi	a 4 assi	a 6 assi	a 8 assi	a più di 8 assi
	Soprattassa in lire				
1-100	18.400	56.800	55.200	73.600	La misura della soprattassa è stabilita di volta in volta dall'amministrazione
101-200	23.000	46.000	69.000	92.000	
201-300	27.600	55.200	82.800	110.400	
301-400	32.200	64.400	96.600	128.800	
401-500	36.800	73.600	110.400	147.200	
501-600	41.700	82.800	124.200	165.600	
601-700	46.000	92.000	138.000	184.000	
701-800	50.600	101.200	151.800	202.400	
801-900	55.200	110.400	165.600	220.800	
901-1000	59.800	119.600	179.400	239.200	
Per ogni 100 km indivisibili in più oltre i primi 1000 km	4.600	9.200	13.800	18.400	

ALLEGATO 12

AUTOVETTURA	BASI CHILOMETRICHE			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	Zone di percorrenza			
	Da 1 a 700 km	Oltre 700 km	Da 1 a 700 km	Oltre 700 km
1) Di lunghezza inferiore a m 3,81	56,63	42,47	50,96	38,24
2) Di lunghezza da m 3,81 a m 4,42	67,96	50,96	61,17	45,87
3) Di lunghezza oltre m 4,42	101,93	76,44	91,73	68,82

ALLEGATO 13

Serie A - SPEDIZIONI DI COLLI ESPRESSI

Peso in kg	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 200 km	Da 201 a 400 km	Da 401 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	Da 1201 a 1400 km	oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 - 25	4.970	5.530	6.090	6.650	7.210	7.770	8.330	8.890
26 - 50	6.300	7.000	7.700	8.400	9.100	9.800	10.500	11.200
51 - 75	7.630	8.470	9.310	10.150	10.990	11.830	12.670	13.510
76 - 100	8.960	9.940	10.920	11.900	12.880	13.860	14.840	15.820

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg in aggiunta ai prezzi dei premi 100 kg sopra indicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 25 kg o frazione . .	1.330	1.470	1.610	1.750	1.890	2.030	2.170	2.310

Serie B - SPEDIZIONI DI MESSAGGERIE

Peso in kg	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 200 km	Da 201 a 400 km	Da 401 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	Da 1201 a 1400 km	oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 - 50 . .	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
51 - 100	6.400	7.100	7.800	8.500	9.200	9.900	10.600	11.300
101 - 150	8.300	9.200	10.100	11.000	11.900	12.800	13.700	14.600
151 - 200	10.200	11.300	12.400	13.500	14.600	15.700	16.800	17.900

Per le spedizioni di peso oltre 200 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 200 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 50 kg o frazione .	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
951 - 1000	40.600	44.900	49.200	53.500	57.800	62.100	66.400	70.700

Per le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 100 kg o frazione . . .	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400	5.800	6.200	6.600

ALLEGATO 14

III - PREZZI

Serie	MERCI	CLASSI VINCOLATE AL PESO MINIMO DI TONNELLATE:			
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi			
		6	10	15	20
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi			
			15	22,5	30
A	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie A	43	53	65	67
B	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie B . . .	43	56	69	71
C	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie C:				
	1. Ortaggi e legumi freschi	50 (*)	68	76	—
	2. Frutta fresca, compresi gli agrumi anche in acqua di mare, salata o solforata	50	68	76	—
D	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie D . . .	41	56	67	—
E	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie E . . .	43	53	62	64
F	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie F . . .	43	62	74 76 (1)	76 78 (1)

(*) Applicabile per il peso minimo di 5 tonnellate per carro.
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 900 km.

ALLEGATO 15

SPEDIZIONI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
	Serie *A.* - *Equini e Bovini.* - (Cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori):											
Fino a 10 capi	— 5.240	155,30 19.217	148,20 34.037	140,26 48.063	132,34 61.297	124,43 73.740	116,50 85.390	108,58 96.248	100,66 106.314	92,75 115.589	84,82 124.071	76,90 —
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro (fino al 20°)	— 429	12,40 1.545	11,85 2.730	11,22 3.852	10,59 4.911	9,95 5.906	9,32 6.838	8,69 7.707	8,05 8.512	7,42 9.254	6,78 9.932	6,16 —
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	— 115	3,40 421	3,29 750	3,11 1.061	2,94 1.355	2,76 1.631	2,58 1.889	2,41 2.130	2,23 2.353	2,06 2.559	1,88 2.747	1,70 —
	Serie *B.* - *Suini* - (Porci e lattonzoli):											
Fino a 30 capi	— 4.288	125,20 15.556	123,50 27.906	116,91 39.597	110,31 50.628	103,71 60.999	97,11 70.710	90,51 79.761	83,91 88.152	77,31 95.883	70,72 102.955	64,12 —
Per ogni capo in più dei 30 caricato nello stesso carro	— 115	3,40 421	3,29 750	3,11 1.061	2,94 1.355	2,76 1.631	2,58 1.889	2,41 2.130	2,23 2.353	2,06 2.559	1,88 2.747	1,70 —
	Serie *C.* - *Ovini* - (Montoni, pecore, agnelli, capre e capretti):											
Fino a 60 capi	— 4.174	122,50 15.199	119,42 27.141	113,04 38.445	106,68 49.113	100,31 59.144	93,95 68.539	87,58 77.297	81,22 85.419	74.85 92.904	68,48 99.752	62,12 —
Per ogni capo in più dei 60 caricato nello stesso carro	— 53	1,70 206	1,59 365	1,50 515	1,42 657	1,33 790	1,25 915	1,17 1.032	1,08 1.140	0,99 1.239	0,91 1.330	0,82 —

ALLEGATO 16

Pos. stat.	NOMENCLATURA	Peso minimo tassabile — per spedizione (Tonnellate)	Peso minimo tassabile — per veicolo (Tonnellate)	Classi di prezzo
S	1	2	3	4
	I - *Veicoli in genere*			
7201	Trattori agricoli, forestali	(1) (2)	1,5	41 (3)
7202	Trattori, n. n.			
7211	Autovetture, ambulanze, telai di autovetture e di ambulanze, montati			
7221	Carovane			
7222	Veicoli stradali per il trasporto di persone, loro telai, n. n.	(4)	10	53
7231	Vetture da trasloco			
7232	Veicoli stradali per il trasporto di merci, loro telai, n. n.			
7101 7111 7131 7132 7191	II - *Rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote*	— — —	15 30 50	73 77 80

(1) Il peso minimo tassabile per spedizione è di:
3 tonnellate per asse, per i trasporti effettuati con carri ad 1 piano e a 2 assi;
4 tonnellate per asse, per i trasporti effettuati con carri a 2 piani o a più di 2 assi.
(2) Il peso tassabile delle spedizioni di veicoli caricati su carri a 1 piano e a 2 assi non deve essere comunque superiore a tonn. 20 per carro.
(3) Alle spedizioni costituite da un solo veicolo di peso effettivo non superiore a kg 1.000 si applicano le seguenti riduzioni percentuali:
10 per cento a quelle percorrenti oltre 400 km e fino a 700 km;
15 per cento a quelle percorrenti oltre 700 km.
Tali riduzioni non sono applicabili nel caso di trasporti in carri coperti.
(4) Il peso minimo tassabile, per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi, è di 4 tonnellate per asse.

ALLEGATO 17

TIPO		Prezzi per chilogrammo indivisibile e per qualsiasi distanza		
		A) Spedizioni ordinarie		B) Spedizioni in abbonamento
		Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
		1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 a) . .	L.	16,—	200	6,—
b) Riviste e rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 b)	»	28,—	300	16,50 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 c)	»	39,—	400	18,50
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante, ecc. (titolo I, punto 1 d)	»	65,—	700	28,—
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 e) . .	»	88,—	900	43,50

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 8,— alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

ALLEGATO 18

Peso minimo		Prezzo per tonnellata e per chilometro
per carri a 2 o 3 assi kg	per carri a carrelli od a 4 o più assi kg	Lire
500	—	202
2.500	—	154
5.000	—	122
10.000	15.000	98

ALLEGATO 19

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) *Feretri*		
1) Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri)	Per feretro	170
2) Feretri sopra veicoli mortuari o particolari	Per carro	244
Per il trasporto di più feretri collocati in un solo carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50 % per gli altri.		
B) *Resti umani*		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	Per ogni anfora o urna	37
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 37 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente l'uso di un carro. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.		

ALLEGATO 20

G.C. Categoria	Serie	Zone di percorrenza — I fino a 200 km	II da 201 a 700 km	III da 701 a 800 km	IV da 801 a 900 km	V da 901 a 1000 km	VI oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
20	A	—	294	282	280	222	102
		93.400	240.400	268.600	296.600	318.800	—
	B	—	118	113	112	89	41
		37.400	96.400	107.700	118.900	127.800	—
30	A	—	356	344	340	270	124
		113.400	291.400	325.800	359.800	386.800	—
	B	—	143	138	136	108	50
		45.400	116.900	130.700	144.300	155.100	—
40	A	—	418	406	398	318	146
		133.600	342.600	383.200	423.000	454.800	—
	B	—	168	163	160	128	59
		53.500	137.500	153.800	169.800	182.600	—

ALLEGATO 21

Lunghezza del rimorchio o semirimorchio	Serie	Zone di percorrenza — I fino a 200 km	II da 201 a 700 km	III da 701 a 800 km	IV da 801 a 900 km	V da 901 a 1000 km	VI oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
Fino a m 9	A	—	356	344	340	270	124
		113.400	291.400	325.800	359.800	386.800	—
	B	—	143	138	136	108	50
		45.400	116.900	130.700	144.300	155.100	—
Oltre m 9	A	—	418	406	398	318	146
		133.600	342.600	383.200	423.000	454.800	—
	B	—	168	163	160	128	59
		53.500	137.500	153.800	169.800	182.600	—

ALLEGATO 22

PREZZI

Serie	MERCI	Classi vincolate al peso minimo di tonnellate: per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi			
		6	10	15	20
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi			
		—	15	22,5	30
A	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie **A** . . .	43	56	68	70
B	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie **B** . . .	43	59	72	74
C	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie **C**:				
	1. Ortaggi e legumi freschi	52(*) 57(*)(1) 61(*)(2)	71 73(2)	78	—
	2. Agrumi, anche in acqua di mare, salata o solforata	67 71(3)	76 83(3)	84 84(**)(3)	—
	3. Altra frutta fresca	52 54(2)	71 73(2)	78	—
D	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie **D** . . .	41	59	72	—
E	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie **E** . . .	45	59	72	74

(*) Applicabile per il peso minimo di 5 tonnellate.
(**) Sulle tasse di porto è applicabile la riduzione del 15 %.
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 700 km.
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 1000 km.
(3) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 500 km.

ALLEGATO 23

TARIFFA ECCEZIONALE N. 203

TRASPORTO CON NAVI TRAGHETTO SULLA RELAZIONE MESSINA MARITTIMA - VILLA S. GIOVANNI (O VICEVERSA) E MESSINA MARITTIMA - REGGIO CALABRIA MARITTIMA (O VICEVERSA), DI VEICOLI NON CARICATI SU CARRI FERROVIARI

Serie A - AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	Prezzo per autovettura (in lire)				Prezzo supplementare per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1) Solo andata	4.200	5.400	5.700	900	1.200
2) Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	7.000	8.700	9.000	1.300	2.000
b) validità 3 giorni . .	5.700	7.500	8.000	1.100	1.800

Per ogni autovettura è consentito il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di kg. 80 (vedasi la condizione particolare 9ª).

Serie B - ALTRI AUTOVEICOLI

	PREZZI PER METRO LINEARE DIVISIBILE DI DM. IN DM. (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1) Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, carichi o vuoti . . . . L.	1.200	1.700	2.000

Note:

a) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti.

b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20 % all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto a vuoto od a carico, entro il termine massimo di 20 giorni.

La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa consegna della ricevuta del Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	PREZZI PER METRO LINEARE DIVISIBILE DI DM. IN DM. (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2) Autopullman, anche con rimorchio . . . . L.	1.800	2.000

(1) Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.

Serie C - MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

	Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:	
con carrozzino . . . . L.	1.500
senza carrozzino . . . . »	1.000
Velocipedi . . . . »	600

ALLEGATO 24

TARIFFA ECCEZIONALE N. 204

CEREALI; FARINE E PASTE DA MINESTRA

(*Omissis*)

II - PREZZI

Posizione statistica	MERCE	Peso minimo tonn.		Classe
S	1	2 (*)	3 (**)	4
	A) Cereali:			
1001	grano o frumento			
1041	granoturco o formentone	15 20	22,5 30	77 79
1051	riso, risone e risino			
1021	orzo			
1011	segala	15 20	22,5 30	69 71
1031	avena			
1061	altri			
1101 1161	*B*) Farine alimentari	15 20	22,5 30	76 78
1701	*C*) Paste da minestra	10 15	15 22,5	68 76

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a carrelli od a 4 o più assi.

ALLEGATO 25

TARIFFA ECCEZIONALE N. 209

LEGNAME

La presente tariffa è applicabile anche ai trasporti provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea.

Posizione statistica	Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo tonnellate		Classe
	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	(*)	(**)	
5001 5002 5011 5031 5032	Serie *A* - Legno greggio, anche esotico, semplicemente sgrossato		15	22,5	76
			20	30	78
5051 5052 5061 5062	Serie *B* - Legno, anche esotico, squadrato o segato diritto		10	15	66
			15	22,5	75
			20	30	77

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a carrelli od a 4 o più assi.

ALLEGATO 26

TARIFFA ECCEZIONALE N. 216

FERTILIZZANTI - ANTIPARASSITARI E DISINFESTANTI

La presente tariffa è applicabile anche ai trasporti provenienti dall'estero.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tonnellate		Classe
		(*)	(**)	
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Grottammare (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano, Giulianova-Teramo e Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno) e quelli a sud di essa. Stazioni della Sardegna	15	22,5	76

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a carrelli od a 4 o più assi.

ALLEGATO 27

TARIFFA ECCEZIONALE N. 221

TRASPORTO CON NAVI-TRAGHETTO, SULLA RELAZIONE CIVITAVECCHIA-GOLFO ARANCI (O VICEVERSA), DI VEICOLI NON CARICATI SU CARRI FERROVIARI

Serie A - AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	Prezzo per autovettura (in lire)				Prezzo supplementare per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1) Solo andata	16.800	21.600	23.100	1.300	5.000
2) Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	27.900	34.200	36.800	2.100	8.000
b) validità 15 giorni .	23.400	30.600	32.200	1.800	7.100

Serie B - AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI O CARICHI

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo Tonn.	Prezzo per tonnellata Lire
1) Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	8.300
2) Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	11.200

Serie C - MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscooters, non imballati:	
con carrozzino	5.000
senza carrozzino	3.600

ALLEGATO 28

TARIFFA ECCEZIONALE N. 221

CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

POSTO	Supplementi
In poltrona reclinabile . . . . L.	2.300
In cabina doppia . . . . »	5.400
In cabina singola . . . . »	9.000

ALLEGATO 29

Peso in kg.	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 200 km	Da 201 a 400 km	Da 401 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	Da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 - 25	4.970	5.530	6.090	6.650	7.210	7.770	8.330	8.890
26 - 50	6.300	7.000	7.700	8.400	9.100	9.800	10.500	11.200
51 - 75	7.630	8.470	9.310	10.150	10.990	11.830	12.670	13.510
76 - 100	8.960	9.940	10.920	11.900	12.880	13.860	14.840	15.820

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopra indicati:

Per ogni 25 kg o frazione . . .	1.330	1.470	1.610	1.750	1.890	2.030	2.170	2.310

ALLEGATO 30

B) SPEDIZIONI A CARRO

1. — Classi dalla n. 41 alla n. 87

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per tonnellata												
41	— 1.388	35,35 2.802	32,56 4.430	29,65 7.395	29,65 10.360	29,65 13.325	29,65 16.290	29,65 19.255	29,65 22.220	28,13 25.033	28,07 27.840	22,44 30.084	10,223 —
42	— 1.354	34,45 2.732	31,74 4.319	28,91 7.210	28,91 10.101	28,91 12.992	28,91 15.883	28,91 18.774	28,91 21.665	27,42 24.407	27,37 27.144	21,88 29.332	9,967 —
43	— 1.320	33,60 2.664	30,94 4.211	28,19 7.030	28,19 9.849	28,19 12.668	28,19 15.487	28,19 18.306	28,19 21.125	26,72 23.797	26,69 26.466	21,33 28.599	9,718 —
44	— 1.289	32,70 2.597	30,18 4.106	27,48 6.854	27,48 9.602	27,48 12.350	27,48 15.098	27,48 17.846	27,48 20.594	26,08 23.202	26,03 25.805	20,79 27.884	9,475 —
45	— 1.256	31,90 2.532	29,42 4.003	26,79 6.682	26,79 9.361	26,79 12.040	26,79 14.719	26,79 17.398	26,79 20.077	25,45 22.622	25,38 25.160	20,27 27.187	9,238 —
46	— 1.225	31,10 2.469	28,68 3.903	26,12 6.515	26,12 9.127	26,12 11.739	26,12 14.351	26,12 16.963	26,12 19.575	24,82 22.057	24,74 24.531	19,77 26.508	9,007 —
47	— 1.195	30,30 2.407	27,96 3.805	25,47 6.352	25,47 8.899	25,47 11.446	25,47 13.993	25,47 16.540	25,47 19.087	24,19 21.506	24,12 23.918	19,27 25.845	8,782 —
48	— 1.165	29,55 2.347	27,26 3.710	24,83 6.193	24,83 8.676	24,83 11.159	24,83 13.642	24,83 16.125	24,83 18.608	23,61 20.969	23,51 23.320	18,79 25.199	8,562 —
49	— 1.136	28,80 2.288	26,58 3.617	24,21 6.038	24,21 8.459	24,21 10.880	24,21 13.301	24,21 15.722	24.21 18.143	23,02 20.445	22,92 22.737	18,32 24.569	8,348 —
50	— 1.109	28,05 2.231	25,92 3.527	23,60 5.887	23,60 8.247	23,60 10.607	23,60 12.967	23,60 15.327	23,60 17.687	22,47 19.934	22,35 22.169	17,86 23.955	8,139 —
51	— 1.081	27,35 2.175	25,28 3.439	23,01 5.740	23,01 8.041	23,01 10.342	23,01 12.643	23,01 14.944	23,01 17.245	21,91 19.436	21,79 21.615	17,41 23.356	7,936 —
52	— 1.053	26,70 2.121	24,64 3.353	22,43 5.596	22,43 7.839	22,43 10.082	22,43 12.325	22,43 14.568	22,43 16.811	21,39 18.950	21,25 21.075	16,97 22.772	7,738 —
53	— 1.026	26,05 2.068	24,02 3.269	21,87 5.456	21,87 7.643	21,87 9.830	21,87 12.017	21,87 14.204	21,87 16.391	20,85 18.476	20,72 20.548	16,55 22.203	7,545 —
54	— 1.002	25,35 2.016	23,42 3.187	21,32 5.319	21,32 7.451	21,32 9.583	21,32 11.715	21,32 13.847	21,32 15.979	20,35 18.014	20,20 20.034	16,14 21.648	7,356 —
55	— 976	24,75 1.966	22,82 3.107	20,79 5.186	20,79 7.265	20,79 9.344	20,79 11.423	20,79 13.502	20,79 15.581	19,83 17.564	19,69 19.533	15,74 21.107	7,162 —
56	— 951	24,15 1.917	22,24 3.029	20,27 5.056	20,27 7.083	20,27 9.110	20,27 11.137	20,27 13.164	20,27 15.191	19,34 17.125	19,20 19.045	15,35 20.580	6,993 —
57	— 927	23,55 1.869	21,68 2.953	19,76 4.929	19,76 6.905	19,76 8.881	19,76 10.857	19,76 12.833	19,76 14.809	18,88 16.697	18,72 18.569	14,97 20.066	6,818 —
58	— 902	23 — 1.822	21,16 2.880	19,26 4.806	19,26 6.732	19,26 8.658	19,26 10.584	19,26 12.510	19,26 14.436	18,44 16.280	18,25 18.105	14,60 19.565	6,648 —
59	— 880	22,40 1.776	20,64 2.808	18,78 4.686	18,78 6.564	18,78 8.442	18,78 10.320	18,78 12.198	18,78 14.076	17,97 15.873	17,79 17.652	14,24 19.076	6,482 —
60	— 858	21,85 1.732	20,12 2.738	18,31 4.569	18,31 6.400	18,31 8.231	18,31 10.062	18,31 11.893	18,31 13.724	17,52 15.476	17,35 17.211	13,88 18.599	6,320 —
61	— 837	21,30 1.689	19,62 2.670	17,85 4.455	17,85 6.240	17,85 8.025	17,85 9.810	17,85 11.595	17,85 13.380	17,09 15.089	16,92 16.781	13,53 18.134	6,162 —
62	— 815	20,80 1.647	19,12 2.603	17,40 4.343	17,40 6.083	17,40 7.823	17,40 9.563	17,40 11.303	17,40 13.043	16,69 14.712	16,50 16.362	13,19 17.681	6,008 —
63	— 794	20,30 1.606	18,64 2.538	16,96 4.234	16,96 5.930	16,96 7.626	16,96 9.322	16,96 11.018	16,96 12.714	16,30 14.344	16,09 15.953	12,86 17.239	5,858 —

CLASSI	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per tonnellata												
64	— 774	19,80 1.566	18,18 2.475	16,53 4.128	16,53 5.781	16,53 7.434	16,53 9.087	16,53 10.740	16,53 12.393	15,92 13.985	15,69 15.554	12,54 16.808	5,712 —
65	— 755	19,30 1.527	17,72 2.413	16,12 4.025	16,12 5.637	16,12 7.249	16,12 8.861	16,12 10.473	16,12 12.085	15,50 13.635	15,30 15.165	12,23 16.388	5,569 —
66	— 735	18,85 1.469	17,28 2.353	15,71 3.924	15,71 5.495	15,71 7.066	15,71 8.637	15,71 10.208	15,71 11.779	15,15 13.294	14,92 14.786	11,92 15.978	5,430 —
67	— 716	18,40 1.452	16,84 2.294	15,32 3.826	15,32 5.358	15,32 6.890	15,32 8.422	15,32 9.954	15,32 11.486	14,76 12.962	14,55 14.417	11,62 15.579	5,294 —
68	— 698	17,95 1.416	16,42 2.237	14,94 3.731	14,94 5.225	14,94 6.719	14,94 8.213	14,94 9.707	14,94 11.201	14,37 12.638	14,19 14.057	11,33 15.190	5,162 —
9	— 681	17,50 1.381	16 — 2.181	14,57 3.638	14,57 5.095	14,57 6.552	14,57 8.009	14,57 9.466	14,57 10.923	13,99 12.322	13,84 13.706	11,04 14.810	5,033 —
70	— 664	17,05 1.346	15,60 2.126	14,21 3.547	14,21 4.968	14,21 6.389	14,21 7.810	14,21 9.231	14,21 10.652	13,62 12.014	13,49 13.363	10,77 14.440	4,907 —
71	— 646	16,65 1.312	15,22 2.073	13,85 3.458	13,85 4.843	13,85 6.228	13,85 7.613	13,85 8.998	13,85 10.383	13,31 11.714	13,15 13.029	10,50 14.079	4,784 —
72	— 629	16,25 1.279	14,84 2.021	13,50 3.371	13,50 4.721	13,50 6.071	13,50 7.421	13,50 8.771	13,50 10.121	13 — 11.421	12,82 12.703	10,24 13.727	4,665 —
73	— 613	15,85 1.247	14,46 1.970	13,16 3.286	13,16 4.602	13,16 5.918	13,16 7.234	13,16 8.550	13,16 9.866	12,68 11.134	12,52 12.386	9,98 13.384	4,549 —
74	— 598	15,45 1.216	14,10 1.921	12,83 3.204	12,83 4.487	12,83 5.770	12,83 7.053	12,83 8.336	12,83 9.619	12,36 10.855	12,21 12.076	9,73 13.049	4,435 —
75	— 584	15,05 1.186	13,74 1.873	12,51 3.124	12,51 4.375	12,51 5.626	12,51 6.877	12,51 8.128	12,51 9.379	12,05 10.584	11,90 11.774	9,49 12.723	4,324 —
76	— 570	14,65 1.156	13,40 1.826	12,20 3.046	12,20 4.266	12,20 5.486	12,20 6.706	12,20 7.926	12,20 9.146	11,74 10.320	11,60 11.480	9,25 12.405	4,216 —
77	— 557	14,25 1.127	13,06 1.780	11,90 2.970	11,90 4.160	11,90 5.350	11,90 6.540	11,90 7.730	11,90 8.920	11,42 10.062	11,31 11.193	9,02 12.095	4,111 —
78	— 543	13,90 1.099	12,74 1.736	11,60 2.896	11,60 4.056	11,60 5.216	11,60 6.376	11,60 7.536	11,60 8.696	11,15 9.811	11,02 10.913	8,80 11.793	4,008 —
79	— 529	13,55 1.071	12,44 1.693	11,31 2.824	11,31 3.955	11,31 5.086	11,31 6.217	11,31 7.348	11,31 8.479	10,87 9.566	10,74 10.640	8,58 11.498	3,908 —
80	— 516	13,20 1.044	12,14 1.651	11,02 2.753	11,02 3.855	11,02 4.957	11,02 6.059	11,02 7.161	11,02 8.263	10,64 9.327	10,47 10.374	8,37 11.211	3,811 —
81	— 504	12,85 1.018	11,84 1.610	10,74 2.684	10,74 3.758	10,74 4.832	10,74 5.906	10,74 6.980	10,74 8.054	10,40 9.094	10,21 10.115	8,16 10.931	3,716 —
82	— 491	12,55 993	11,54 1.570	10,47 2.617	10,47 3.664	10,47 4.711	10,47 5.758	10,47 6.805	10,47 7.852	10,14 8.866	9,96 9.862	7,96 10.658	3,623 —
83	— 479	12,25 969	11,26 1.532	10,20 2.552	10,20 3.572	10,20 4.592	10,20 5.612	10,20 6.632	10,20 7.652	9,92 8.644	9,71 9.615	7,76 10.391	3,533 —
84	— 467	11,95 945	10,98 1.494	9,94 2.488	9,94 3.482	9,94 4.476	9,94 5.470	9,94 6.464	9,94 7.458	9,68 8.426	9,47 9.373	7,57 10.130	3,445 —
85	— 455	11,65 921	10,70 1.456	9,69 2.425	9,69 3.394	9,69 4.363	9,69 5.332	9,69 6.301	9,69 7.270	9,44 8.214	9,23 9.137	7,38 9.875	3,359 —
86	— 444	11,35 898	10,44 1.420	9,45 2.365	9,45 3.310	9,45 4.255	9,45 5.200	9,45 6.145	9,45 7.090	9,20 8.010	9 — 8.910	7,20 9.630	3,275 —
87	— 433	11,05 875	10,18 1.384	9,22 2.306	9,22 3.228	9,22 4.150	9,22 5.072	9,22 5.994	9,22 6.916	8,97 7.813	8,78 8.691	7,02 9.393	3,193 —

ALLEGATO 31

2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820*

(Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza – Coefficienti								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	25,0516									
602	23,8584									
603	22,7219									
604	21,6397									
605	20,6090									
606	19,6273									
607	18,6925									
608	17,8021									
609	16,9543									
610	16,1467	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	15,3776									
612	14,6450									
613	13,9476									
614	13,2832									
615	12,6505									
616	12,0480									
617	11,4740									
618	10,9276									
619	10,4071									
620	9,9115									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza – Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	25,0516									
602	23,8584									
603	22,7219									
604	21,6397									
605	20,6090									
606	19,6273									
607	18,6925									
608	17,8021									
609	16,9543									
610	16,1467	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	15,3776									
612	14,6450									
613	13,9476									
614	13,2832									
615	12,6505									
616	12,0480									
617	11,4740									
618	10,9276									
619	10,4071									
620	9,9115									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

-- la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

-- la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820*

(segue: classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601	25,0516									
602	23,8584									
603	22,7219									
604	21,6397									
605	20,6090									
606	19,6273									
607	18,6925									
608	17,8021									
609	16,9543									
610	16,1467	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611	15,3776									
612	14,6450									
613	13,9476									
614	13,2832									
615	12,6505									
616	12,0480									
617	11,4740									
618	10,9276									
619	10,4071									
620	9,9115									

(Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti									
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	25,0516										
652	23,8584										
653	22,7219										
654	21,6397										
655	20,6090										
656	19,6273										
657	18,6925										
658	17,8021										
659	16,9543										
660	16,1467	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706
661	15,3776										
662	14,6450										
663	13,9476										
664	13,2832										
665	12,6505										
666	12,0480										
667	11,4740										
668	10,9276										
669	10,4071										
670	9,9115										

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. **61**.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA									
		da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
		Coefficienti									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	25,0516										
652	23,8584										
653	22,7219										
654	21,6397										
655	20,6090										
656	19,6273										
657	18,6925										
658	17,8021										
659	16,9543										
660	16,1467	0,9657	0,9608	0,9955	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	15,3776										
662	14,6450										
663	13,9476										
664	13,2832										
665	12,6505										
666	12,0480										
667	11,4740										
668	10,9276										
669	10,4071										
670	9,9115										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA						
		da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
		Coefficienti						
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	25,0516							
652	23,8584							
653	22,7219							
654	21,6397							
655	20,6090							
656	19,6273							
657	18,6925							
658	17,8021							
659	16,9543							
660	16,1467	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	15,3776							
662	14,6450							
663	13,9476							
664	13,2832							
665	12,6505							
666	12,0480							
667	11,4740							
668	10,9276							
669	10,4071							
670	9,9115							

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— *la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;*

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza: da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	30	31	32	33	34	35
651	25,0516						
652	23,8584						
653	22,7219						
654	21,6397						
655	20,6090						
656	19,6273						
657	18,6925						
658	17,8021						
659	16,9543						
660	16,1467	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
661	15,3776						
662	14,6450						
663	13,9476						
664	13,2832						
665	12,6505						
666	12,0480						
667	11,4740						
668	10,9276						
669	10,4071						
670	9,9115						

(Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	25,0516									
702	23,8584									
703	22,7219									
704	21,6397									
705	20,6090									
706	19,6273									
707	18,6925									
708	17,8021									
709	16,9543									
710	16,1467	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
711	15,3776									
712	14,6450									
713	13,9476									
714	13,2832									
715	12,6505									
716	12,0480									
717	11,4740									
718	10,9276									
719	10,4071									
720	9,9115									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA: da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	25,0516									
702	23,8584									
703	22,7219									
704	21,6397									
705	20,6090									
706	19,6273									
707	18,6925									
708	17,8021									
709	16,9543									
710	16,1467	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	15,3776									
712	14,6450									
713	13,9476									
714	13,2832									
715	12,6505									
716	12,0480									
717	11,4740									
718	10,9276									
719	10,4071									
720	9,9115									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA: da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
		Coefficienti					
1	2	21	22	23	24	25	26
701	25,0516						
702	23,8584						
703	22,7219						
704	21,6397						
705	20,6090						
706	19,6273						
707	18,6925						
708	17,8021						
709	16,9543						
710	16,1467	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	15,3776						
712	14,6450						
713	13,9476						
714	13,2832						
715	12,6505						
716	12,0480						
717	11,4740						
718	10,9276						
719	10,4071						
720	9.9115						

N B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	27	28	29	30	31	32
701	25,0516						
702	23,8584						
703	22,7219						
704 .	21,6397						
705 .	20,6090						
706 . .	19,6273						
707 .	18,6925						
708 .	17,8021						
709 .	16,9543						
710 . .	16,1467	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	15,3776						
712	14,6450						
713	13,9476						
714 .	13,2832						
715 .	12,6505						
716	12,0480						
717 .	11,4740						
718 .	10,9276						
719 .	10,4071						
720 .	9,9115						

(Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	25,0516								
752	23,8584								
753 . .	22,7219								
754	21,6397								
755 .	20,6090								
756 .	19,6273								
757 .	18,6925								
758 .	17,8021								
759 . . .	16,9543								
760	16,1467	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842
761 .	15,3776								
762 .	14,6450								
763 .	13,9476								
764	13,2832								
765 . .	12,6505								
766	12,0480								
767	11,4740								
768 .	10,9276								
769	10,4071								
770 .	9,9115								

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti: da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	25,0516									
752	23,8584									
753	22,7219									
754	21,6397									
755	20,6090									
756	19,6273									
757	18,6925									
758	17,8021									
759	16,9543									
760	16,1467	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	15,3776									
762	14,6450									
763	13,9476									
764	13,2832									
765	12,6505									
766	12,0480									
767	11,4740									
768	10,9276									
769	10,4071									
770	9,9115									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti: da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	25,0516									
752	23,8584									
753	22,7219									
754	21,6397									
755	20,6090									
756	19,6273									
757	18,6925									
758	17,8021									
759	16,9543									
760	16,1467	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	15,3776									
762	14,6450									
763	13,9476									
764	13,2832									
765	12,6505									
766	12,0480									
767	11,4740									
768	10,9276									
769	10,4071									
770	9,9115									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751	25,0516									
752	23,8584									
753	22,7219									
754	21,6397									
755	20,6090									
756	19,6273									
757	18,6925									
758	17,8021									
759	16,9543									
760	16,1467	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761	15,3776									
762	14,6450									
763	13,9476									
764	13,2832									
765	12,6505									
766	12,0480									
767	11,4740									
768	10,9276									
769	10,4071									
770	9,9115									

(Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 1[illegible]6 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	25,0516									
802	23,8584									
803	22,7219									
804	21,6397									
805	20,6090									
806	19,6273									
807	18,6925									
808	17,8021									
809	16,9543									
810	16,1467	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
811	15,3776									
812	14,6450									
813	13,9476									
814	13,2832									
815	12,6505									
816	12,0480									
817	11,4740									
818	10,9276									
819	10,4071									
820	9,9115									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue*: classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	25,0516									
802	23,8584									
803	22,7219									
804	21,6397									
805	20,6090									
806	19,6273									
807	18,6925									
808	17,8021									
809	16,9543									
810	16,1467	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	15,3776									
812	14,6450									
813	13,9476									
814	13,2832									
815	12,6505									
816	12,0480									
817	11,4740									
818	10,9276									
819	10,4071									
820	9,9115									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
		Coefficienti										
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	25,0516											
802	23,8584											
803	22,7219											
804	21,6397											
805	20,6090											
806	19,6273											
807	18,6925											
808	17,8021											
809	16,9543											
810	16,1467	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	15,3776											
812	14,6450											
813	13,9476											
814	13,2832											
815	12,6505											
816	12,0480											
817	11,4740											
818	10,9276											
819	10,4071											
820	9,9115											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per *tonnellata*;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (segue: classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA										
		da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti										
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801	25,0516											
802	23,8584											
803	22,7219											
804	21,6397											
805	20,6090											
806	19,6273											
807	18,6925											
808	17,8021											
809	16,9543											
810	16,1467	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811	15,3776											
812	14,6450											
813	13,9476											
814	13,2832											
815	12,6505											
816	12,0480											
817	11,4740											
818	10,9276											
819	10,4071											
820	9,9115											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1040 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

ALLEGATO 32

Sezione I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 1. — *Animali vivi*						
0101-6	Cavalli, puledri, poneys	—	—	—	—	104	—
0102-4	Asini, muli, bardotti	—	—	—	—	104	—
0111-5	Animali della specie bovina	—	—	—	—	104	—
0121-4	Animali della specie suina	—	—	—	—	104	—
0122-2	Animali della specie suina, imballati	41	48	55	57	—	—
0131-3	Animali della specie ovina e caprina	—	—	—	—	104	—
0132-1	Animali della specie ovina e caprina, imballati	41	48	55	57	—	—
0141-2	Piccioni viaggiatori	43	54	66	68	—	—
0142-0	Uccelli, pollame, n.n.	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0151-1	Api	41	48	55	57	—	—
0161-0	Animali domestici, n.n.	41	48	55	57	—	—
0162-8	Animali vivi, n.n.	—	—	—	—	104	—
0163-6	Animali vivi, n.n., imballati	41	48	55	57	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 2. — *Carni, frattaglie, commestibili*						
0201-4	Carni fresche o refrigerate, n.n.	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0202-2	Carni congelate, n.n.	—	—	—	—	103 *E*	—
0203-0	Lardo fresco o refrigerato	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0204-8	Lardo congelato	—	—	—	—	103 *E*	—
0211-3	Carni, lardo, frattaglie, affumicati, salati o essiccati	41	52	60	62	—	201 *E*
0221-2	Pollame, conigli, selvaggina, morti, freschi e refrigerati	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0222-0	Pollame, conigli, selvaggina, morti, congelati . . .	—	—	—	—	103 *E*	—
0231-1	Frattaglie commestibili, fresche o refrigerate . . .	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0232-9	Frattaglie commestibili, congelate	—	—	—	—	103 *E*	—
	Capitolo 3. — *Pesci, crostacei, molluschi*						
0301-2	Avannotti	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0302-0	Pesci vivi	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0303-8	Uova di pesci per la riproduzione . . .	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0311-1	Aringhe fresche o refrigerate . . .	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0312-9	Aringhe congelate	—	—	—	—	103 *E*	—
0313-7	Pesci freschi o refrigerati, n.n.	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0314-5	Pesci congelati, n.n.	—	—	—	—	103 *E*	—
0321-0	Salmoni, anguille, aringhe, affumicati, salati o essiccati, in recipienti di peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	41	53	61	63	—	—
0322-8	Salmoni, anguille, aringhe, affumicati, salati o essiccati	41	53	61	63	—	—
0323-6	Pesci, affumicati, salati, essiccati, n.n., in recipienti di peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	41	53	61	63	—	—
0324-4	Pesci affumicati, salati, essiccati, n.n. . . .	41	53	61	63	—	—
0331-9	Crostacei, molluschi, freschi o refrigerati	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0332-7	Crostacei, molluschi, congelati	—	—	—	—	103 *E*	—
	Capitolo 4. — *Latte, prodotti lattiero-caseari, uova*						
0401-0	Latte intero; latte fresco anche pastorizzato, uperizzato, sterilizzato o omogeneizzato; in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	—	—	—	103 *B*	—
0402-8	Latte intero; latte fresco anche pastorizzato, uperizzato, sterilizzato o omogeneizzato	—	—	—	—	103 *B*	—
0403-6	Panna fresca anche pastorizzata, in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0404-4	Panna fresca anche pastorizzata	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0405-1	Siero di burro, latte scremato, latticello, in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	59	68	70	—	—
0406-9	Siero di burro, latte scremato, latticello	—	59	68	70	—	—
0411-9	Latte, latticello, concentrati o condensati, in polvere o in tavolette	41	53	61	63	—	—
0412-7	Panna concentrata o condensata in polvere o in tavolette	41	53	61	63	—	—
0421-8	Burro	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0431-7	Formaggi	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0441-6	Prodotti lattieri, n.n.	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
0451-5	Uova, albumi, tuorli, freschi o refrigerati . .	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0452-3	Uova, albumi, tuorli, congelati	—	—	—	—	103 *E*	—
0461-4	Uova in polvere	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 5. — *Materie prime, prodotti greggi, cascami, di origine animale*						
0501-7	Piume, penne	41	53	61	63	—	—
0511-6	Ossa, unghioni, zoccoli, corna, freschi	41	53	61	63	—	—
0512-4	Ossa, unghioni, zoccoli, corna, secchi, frantumati o in polvere	41	53	61	63	—	—
0521-5	Gusci di molluschi, conchiglie di ostriche	41	53	61	63	—	—
0531-4	Crine animale, setole di maiale, peli di animali, greggi	41	53	61	63	—	—
0532-2	Crine animale, setole di maiale, peli di animali, lavorati	41	53	61	63	—	—
0533-0	Cascami di peli animali	45	59	68	70	—	—
0541-3	Avanzi di origine animale, non commestibili	—	59	68	70	—	—
0542-1	Sangue animale	41	53	61	63	—	—
0543-9	Ambra grigia, avorio, madreperla, coralli, naturali	41	53	61	63	—	—
0544-7	Spugne naturali	41	53	61	63	—	—
0545-4	Carbone di origine animale, n.n.	41	53	61	63	—	—
0546-2	Caglio	—	—	—	—	103 *A*	—
0547-0	Prodotti greggi di origine animale, n.n.	41	53	61	63	—	—

Sezione II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE LAVORI DA PANIERATO

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 6. — *Piante vive, ramoscelli, prodotti della floricoltura*						
0601-5	Fiori freschi recisi	41	48	55	57	—	—
0602-3	Bulbi da fiori, tuberi	41	53	61	63	—	—
0611-4	Ramoscelli, erica, muschi, alberi di Natale	41	53	61	63	—	—
0612-2	Còni di conifere	41	53	61	63	—	—
0621-3	Piante vive, n.n.	41	53	61	63	—	—
	Capitolo 7. — *Ortaggi e legumi; piante, radici, tuberi alimentari*						
0701-3	Patate novelle	—	—	—	—	103 *F*	—
0702-1	Patate, n.n.	—	—	—	—	103 *F*	—
0711-2	Ortaggi e legumi, freschi, n.n.	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0712-0	Erbe fresche per condimento, n.n.	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0713-8	Cavoli (esclusi i cavolfiori, i cavoli di Bruxelles ed i cavoli rape)	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0721-1	Ortaggi allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici, in recipienti di peso lordo superiore a 10 kg	—	—	—	—	103 *D*	201 *D*
0722-9	Ortaggi allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici	43	56	64	66	—	—
0731-0	Legumi secchi	43	57	70	72	—	—
0741-9	Ortaggi disidratati o essiccati, n.n.	43	57	70	72	—	—
0751-8	Funghi freschi	41	53	61	63	—	—
0752-6	Funghi secchi	41	53	61	63	—	—
	Capitolo 8. — *Frutta, bacche, mandorle, noci commestibili*						
0801-1	Arance, aranci amari, mandarini, clementine	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0802-9	Agrumi, n.n.	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0811-0	Banane fresche	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0821-9	Mele fresche	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		6 / —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30		
S	1	2	3	4	5	6	7
0822-7	Pere fresche	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0831-8	Uva fresca	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0841-7	Frutta a nocciolo, fresca	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0851-6	Meloni freschi esclusi i cocomeri e le angurie	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0852-4	Fragole fresche	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0853-2	Mandorle, noci, nocciole, fresche con guscio	41	53	61	63	—	201 *E*
0854-0	Frutta fresca, n.n.	—	—	—	—	103 *C*	201 *C*
0861-5	Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici, in recipienti di peso lordo superiore a 10 kg	—	—	—	—	103 *D*	201 *D*
0862-3	Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici	—	56	64	66	—	—
0871-4	Castagne, marroni commestibili, freschi o secchi	—	—	—	—	103 *D*	201 *D*
0881-3	Fichi secchi	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0882-1	Mandorle, noci, nocciole, secche, sgusciate	41	53	61	63	—	—
0883-9	Frutta secca o essiccata, n.n.	41	53	61	63	—	201 *E*
	Capitolo 9. — *Caffè, tè, cacao, spezie*						
0901-9	Caffè crudo	—	53	61	63	—	—
0911-8	Caffè torrefatto in grani o in polvere, estratti del caffè	—	53	61	63	—	—
0921-7	Tè, estratti del tè	41	53	61	63	—	—
0931-6	Cicoria torrefatta, succedanei del caffè	—	53	61	63	—	—
0941-5	Burro di cacao	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
0942-3	Cacao, in semi, in pani o polvere	—	53	61	63	—	—
0951-4	Cioccolato, articoli di cioccolato	41	53	61	63	—	—
0961-3	Spezie	41	53	61	63	—	—
	Capitolo 10. — *Cereali*						
1001-7	Grano, farro, frumento	—	56	64	66	—	204 *A*
1002-5	Miscugli di cereali	—	56	64	66	—	—
1011-6	Segala	—	56	64	66	—	204 *A*
1021-5	Orzo	—	56	64	66	—	204 *A*
1031-4	Avena	—	56	64	66	—	204 *A*
1041-3	Granoturco o formentone	—	56	64	66	—	204 *A*
1051-2	Riso, risone, risino	—	56	64	66	—	204 *A*
1061-1	Cereali, n.n.	—	56	64	66	—	204 *A*
	Capitolo 11. — *Prodotti dell'industria molitoria, malto, amidi, fecole*						
1101-5	Farine alimentari	—	56	64	66	—	204 *B*
1111-4	Farine da foraggio	—	59	68	70	—	—
1121-3	Amidi	—	53	61	63	—	—
1122-1	Fecole	—	53	61	63	—	—
1123-9	Glutine	—	53	61	63	—	—
1131-2	Fiocchi di cereali, fiocchi di riso	41	53	61	63	—	—
1141-1	Fiocchi di patate	41	53	61	63	—	—
1151-0	Malto; orzo germogliato	—	53	61	63	—	—
1161-9	Semole, semolini, germi di cereali	—	56	64	66	—	204 *B*
	Capitolo 12. — *Semi, ortaggi e frutta da foraggio, fieno e paglia, piante industriali e medicinali*						
1201-3	Semi di cotone	—	56	64	66	—	—
1211-2	Semi, frutti oleosi, n.n.	—	56	64	66	—	—
1212-0	Copra	—	58	66	68	—	—
1213-8	Semi e noccioli di palma, semi di illipe	43	56	67	69	—	—
1221-1	Semi di lupini	43	56	67	69	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
1222-9	Semi, n.n.	43	56	64	66	—	—
1223-7	Noccioli, semi di frutta	—	53	61	63	—	—
1231-0	Barbabietole da zucchero	—	62	77	79	—	—
1241-9	Carrube	43	61	71	73	—	—
1242-7	Radici da foraggio fresche, frutti da foraggio freschi	—	62	77	79	—	—
1243-5	Radici da foraggio secche, frutti da foraggio secchi	—	62	77	79	—	—
1251-8	Luppolo	43	56	64	66	—	—
1261-7	Piante e parti di piante medicinali	43	56	64	66	—	—
1271-6	Lolla di cereali	43	56	64	66	—	—
1272-4	Fieno; fieno trinciato	52	66	73	—	—	—
1273-2	Foraggi freschi	52	66	73	—	—	—
1274-0	Paglie da foraggio; paglie trinciate	52	66	73	—	—	—
1275-7	Pannocchie di granoturco sgranate (tutoli)	47	66	75	77	—	—
	Capitolo 13. — *Materie prime vegetali per tinta o concia o per la fabbricazione di prodotti tintoriali o da concia; sughi ed estratti vegetali.*						
1301-1	Legno desitnato alla fabbricazione delle materie concianti e tintoriali	41	53	61	63	—	—
1311-0	Cortecce per concia e per tinta	41	53	61	63	—	—
1312-8	Foglie, baccelli, per tinta o concia	41	53	61	63	—	—
1313-6	Piante e parti di piante per tinta o concia n.n.	41	53	61	63	—	—
1321-9	Coppale, gomma lacca, gomma arabica	41	53	61	63	—	—
1322-7	Gomme, resine, d'origine vegetale, n.n.	41	53	61	63	—	—
1331-8	Pece, catrame, creosoto, di origine vegetale	—	53	61	63	—	—
1332-6	Canfora naturale	41	53	61	63	—	—
1333-4	Estratti vegetali, n.n.	41	53	61	63	—	—
	Capitolo 14. — *Materie di origine vegetale da intreccio, da taglio o per lavori da spazzolaio e da tappezziere, lavori da panieraio.*						
1401-9	Ramoscelli per scope	41	53	61	63	—	—
1411-8	Giunchi	45	59	68	70	—	—
1412-6	Vimini	45	59	68	70	—	—
1413-4	Canne	45	59	68	70	—	—
1421-7	Piante marine	41	53	61	63	—	—
1431-6	Fibre, n.n.	45	59	68	70	—	—
1432-4	Paglie tessili	45	59	68	70	—	—
1433-2	Piante fibrose, n.n.	45	59	68	70	—	—
1434-0	Corozo	41	53	61	63	—	—
1435-7	Steli vegetali, n.n.	41	53	61	63	—	—
1436-5	Materie greggie di origine vegetale, n.n.	41	53	61	63	—	—
1441-5	Lavori da panieraio, n.n.	41	53	61	63	—	—

Sezione III

GRASSI E OLI, ANIMALI E VEGETALI - PRODOTTI DELLA LORO DISSOCIAZIONE

S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 15. — *Grassi e oli, animali e vegetali; prodotti della loro dissociazione*						
1501-6	Strutto	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
1511-5	Margarina, oleomargarina	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
1512-3	Grassi alimentari preparati, n.n.	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
1521-4	Grassi di pesci e di animali marini, commestibili	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
1522-2	Grassi di pesci e di animali marini, non commestibili	—	54	66	68	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
1523-0	Oli di pesci e di animali marini, commestibili, in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	43	57	70	72	—	201 *E*
1524-8	Oli di pesci e di animali marini, commestibili . . .	43	56	64	66	—	201 *E*
1525-5	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili, in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	43	57	70	72	—	—
1526-3	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili	43	56	64	66	—	—
1527-1	Oli di pesci e di animali marini, commestibili, in carri serbatoio	—	57	70	72	—	201 *E*
1528-9	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili, in carri serbatoio	—	57	70	72	—	—
1531-3	Oli commestibili, n.n., in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	43	57	70	72	—	201 *E*
1532-1	Oli commestibili, n.n.	43	56	64	66	—	201 *E*
1533-9	Grassi commestibili, n.n. .	—	—	—	—	103 *B*	201 *B*
1534-7	Oli non commestibili, n.n., in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	43	57	70	72	—	—
1535-4	Oli non commestibili, n.n.	43	56	64	66	—	—
1536-2	Grassi non commestibili, n.n.	—	54	66	68	—	—
1537-0	Essenze aromatiche	41	53	61	63	—	—
1538-8	Grassi, oli, n.n.	—	54	66	68	—	—
1541-2	Glicerina, in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
1542-0	Glicerina	41	53	61	63	—	—
1551-1	Acque, liscivie, glicerinate, con tenore in glicerina non superiore al 20%	—	—	68	70	—	—
1552-9	Acque, liscivie, glicerinate, n.n. .	—	—	68	70	—	—
1561-0	Pece di stearina	—	53	61	63	—	—
1571-9	Oleina, palmitina, stearina . .	—	53	61	63	—	—
1572-7	Grassi industriali, n.n.	—	53	61	63	—	—
1581-8	Avanzi grassi non purificati	—	59	68	70	—	—
1582-6	Residui della depurazione degli oli vegetali o dei grassi animali	—	59	68	70	—	—
1591-7	Oli commestibili, n.n., in carri serbatoio	—	57	70	72	—	201 *E*
1592-5	Oli non commestibili, n.n., in carri serbatoio .	—	57	70	72	—	—
1593-3	Grassi, oli, n.n., in carri serbatoio . .	—	54	66	68	—	—

Sezione IV

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO, TABACCHI

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 16. — *Zuccheri; prodotti industriali a base di zucchero*						
1601-4	Zuccheri greggi, confezionati per la vendita al dettaglio	—	54	66	68	—	—
1602-2	Zuccheri greggi	—	54	66	68	—	—
1611-3	Zucchero di canna, zucchero di barbabietola, confezionati per la vendita al dettaglio	—	54	66	68	—	—
1612-1	Zucchero di canna, zucchero da barbabietola . .	—	54	66	68	—	—
1613-9	Zuccheri, n.n., confezionati per la vendita al dettaglio	—	53	61	63	—	—
1614-7	Zuccheri, n.n. .	—	53	61	63	—	—
1621-2	Dolciumi, n.n.	41	53	61	63	—	—
1622-0	Frutta candita	41	53	61	63	—	—
1623-8	Materie edulcoranti	41	53	61	63	—	—
1631-1	Melasse alimentari	—	56	67	69	—	—
1632-9	Sciroppi	—	56	67	69	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 17. — *Preparazione a base di farine o di cereali*						
1701-2	Paste da minestra	43	56	64	66	—	204 *C*
1711-1	Pane, panini	41	53	61	63	—	—
1712-9	Prodotti della panetteria o della pasticceria, n.n.	41	53	61	63	—	—
1721-0	Estratti di malto	41	53	61	63	—	—
1722-8	Preparazioni alimentari a base di cereali, n.n.	41	53	61	63	—	—
1723-6	Preparazioni farinose alimentari a base di cereali	41	53	61	63	—	—
	Capitoli 18 e 19. — *Preparazioni alimentari n.n.*						
1801-0	Salumi	—	—	—	—	103 *A*	201 *A*
1802-8	Conserve di carni, estratti di carni, preparati di carni	41	53	61	63	—	201 *E*
1811-9	Conserve e preparati di pesci, di crostacei o di molluschi	41	53	61	63	—	—
1821-8	Farina di legumi e ortaggi	43	57	70	72	—	—
1822-6	Conserve di legumi e ortaggi, preparati di legumi e ortaggi, n.n., freschi o refrigerati	—	53	61	63	—	—
1823-4	Ortaggi, preparati di ortaggi, n.n., congelati	—	—	—	—	103 *E*	—
1831-7	Crauti	41	53	61	63	—	—
1841-6	Conserve di frutta, preparati di frutta, n.n.	41	53	61	63	—	—
1842-4	Farina di frutta	43	56	64	66	—	—
1843-2	Confetture, marmellate	41	53	61	63	—	—
1844-0	Frutta, preparati di frutta, n.n., congelati	—	—	—	—	103 *E*	—
1851-5	Scorze di agrumi	—	—	—	—	103 *D*	201 *D*
1852-3	Concentrati di frutta; polpa di frutta pressata o essiccata	—	53	61	63	—	—
1861-4	Polpe di ortaggi	43	57	70	72	—	—
1871-3	Miele	—	53	61	63	—	—
1881-2	Lieviti, n.n.; lievito in polvere	—	—	—	—	103 *A*	—
1891-1	Salse, condimenti	41	53	61	63	—	—
1892-9	Tapioca, farina di manioca	41	53	61	63	—	—
1893-7	Gelati	41	52	60	62	—	—
1894-5	Preparazioni alimentari, n.n. congelate	—	—	—	—	103 *E*	—
1895-2	Preparazioni alimentari, n.n.	41	53	61	63	—	—
	Capitoli 20 e 21. — *Bevande; liquidi alcolici; aceto*						
2001-6	Acque, n.n.	—	59	68	70	—	—
2002-4	Acqua congelata (ghiaccio), neve	—	—	—	—	103 *D*	—
2011-5	Acque minerali naturali, acque da tavola	—	56	64	66	—	—
2012-3	Gazzose, acque potabili con aggiunta di zucchero, in recipienti di capacità superiore a 5 litri	41	53	61	63	—	—
2013-1	Gazzose, acque potabili con aggiunta di zucchero	41	53	61	63	—	—
2021-4	Birra in fusti	—	—	—	—	103 *B*	—
2022-2	Birra in recipienti di capacità superiore a 5 litri	—	—	—	—	103 *B*	—
2023-0	Birra, n.n.	—	—	—	—	103 *A*	—
2024-8	Birra, in carri serbatoio	—	—	—	—	103 *B*	—
2031-3	Sidri, sidri di pere, vini di frutta, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	41	53	61	63	—	—
2032-1	Sidri, sidri di pere, vini di frutta, n.n.	41	53	61	63	—	—
2033-9	Succhi di frutta o di ortaggi, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	41	53	61	63	—	201 *E*
2034-7	Succhi di frutta o di ortaggi, n.n.	—	53	61	63	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
2041-2	Vini in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di capacità superiore a 5 litri	—	63	74 77 (1)	76 79 (1)	—	—
2042-0	Vini in recipienti di cartone o di materia plastica di capacità inferiore o uguale a 5 litri	45	59	68	70	—	—
2043-8	Vini	45	59	68	70	—	—
2044-6	Vini, in carri serbatoio	—	63	74 77 (1)	76 79 (1)	—	—
2051-1	Mosti di uva	—	59	68	70	—	—
2052-9	Mosti di uva in carri serbatoio	—	63	74 77 (1)	76 79 (1)	—	—
2061-0	Aceti in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di capacità superiore a 5 litri	41	59	71	73	—	—
2062-8	Aceti	43	56	64	66	—	—
2063-6	Aceti, in carri serbatoio	—	59	71	73	—	—
2071-9	Bevande alcoliche, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	41	53	61	63	—	—
2072-7	Bevande alcoliche, n.n.	41	53	61	63	—	—
2081-8	Bevande, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	41	53	61	63	—	—
2082-6	Bevande, n.n.	41	53	61	63	—	—
2083-4	Bevande, n.n., in carri serbatoio	—	53	61	63	—	201 *E*
	Capitolo 21. — *Per memoria*						
	Capitolo 22. — *Residui, avanzi dell'industria alimentare; alimenti preparati per gli animali*						
2201-2	Polpe di barbabietole da zucchero, umide	45	59	68	70	—	—
2202-0	Polpe di barbabietole da zucchero, essiccate	45	59	68	70	—	—
2211-1	Polpe di patate, n.n.	—	62	73	75	—	—
2212-9	Patate secche per l'alimentazione animale	45	59	68	70	—	—
2221-0	Crusca	43	56	64	66	—	—
2222-8	Avanzi di granaglie o di semi	43	56	64	66	—	—
2223-6	Avanzi di malto	43	56	64	66	—	—
2231-9	Melasse per l'alimentazione animale o per le distillerie	43	56	67	69	—	—
2241-8	Farine esauste d'olio, panelli	—	59	68	70	—	—
2251-7	Foraggi misti, n.n.	—	59	68	70	—	—
2252-5	Avanzi di pesci o di carne, farine di origine animale, per l'alimentazione animale, n.n.	—	59	68	70	—	—
2253-3	Latte in polvere, miscele a base di latte, per l'alimentazione animale	—	59	68	70	—	—
2254-1	Lieviti secchi per l'alimentazione animale, n.n.	—	59	68	70	—	—
2255-8	Pastoni, alimenti per il bestiame, n.n.	—	59	68	70	—	—
2261-6	Gusci, mondiglie o cascami di cacao	—	59	68	70	—	—
2262-4	Baccelli, gusci, n.n.	—	59	68	70	—	—
2263-2	Feccie, vinacce, liquide	—	59	68	70	—	—
2264-0	Feccie, vinacce, secche	—	59	68	70	—	—
2265-7	Residui dell'industria alimentare, n.n.	—	59	68	70	—	—
2266-5	Trebbie, sanse, n.n.	—	59	68	70	—	—
	Capitolo 23. — *Tabacchi*						
2301-0	Tabacchi in foglie, steli di tabacco	41	53	61	63	—	—
2311-9	Tabacchi lavorati	41	53	61	63	—	—
2321-8	Cascami di tabacco	41	53	61	63	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 800 km.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7

Sezione V
Prodotti minerali

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 24. — *Acqua di mare, sale, zolfo, piriti non arrostite*						
2401-8	Acqua di mare	—	59	68	70	—	—
2411-7	Sale denaturato	—	59	68	70	—	—
2412-5	Sale non denaturato	—	59	68	70	—	—
2421-6	Zolfo greggio, in carri serbatoio	—	—	78	80	—	—
2422-4	Zolfo raffinato	—	—	73	75	—	—
2423-2	Zolfo greggio	—	—	78	80	—	—
2431-5	Piriti non arrostite	—	—	76	78	—	—
	Capitoli 25 e 26. — *Sabbie, argille, pietre e terre per l'edilizia*						
2501-5	Sabbie, ghiaie, comuni, n.n.	—	—	81	83	—	—
2511-4	Ciottoli, pietre frantumate	—	—	80	82	—	—
2521-3	Ghiaia e pietrisco, preparati con bitume o catrame (tarmacadam)	—	—	69	71	—	—
2531-2	Bentonite	—	—	76	78	—	—
2532-0	Marna, n.n.	—	—	80	82	—	—
2533-8	Argille, n.n.	—	—	73	75	—	—
2541-1	Argille, terre argillose, calcinate	—	—	73	75	—	—
2551-0	Crete greggie o lavate; pietre calcaree, n.n.	—	—	73	75	—	—
2561-9	Pietra pomice	—	62	76	78	—	—
2571-8	Pozzolana	—	—	81	83	—	—
2581-7	Ardesie naturali in lastre	—	—	73	75	—	—
2591-6	Ardesie frantumate, in polvere o calcinate	—	—	80	82	—	—
2601-3	Marmo in blocchi	—	—	73	75	—	—
2602-1	Marmo in lastre, greggio	—	—	69	71	—	—
2611-2	Cascami di marmo, marmo frantumato	—	—	80	82	—	—
2621-1	Pietre da taglio greggie, pietre da costruzione	—	—	73	75	—	—
2631-0	Pietre semplicemente segate o tagliate, n.n.	—	—	73	75	—	—
2641-9	Terre da riporto, terre comuni	—	—	78	80	—	—
2642-7	Pietre da riporto	—	—	78	80	—	—
	Capitolo 27. — *Calce; cementi; gessi*						
2701-1	Calce viva in pezzi	—	—	73	75	—	—
2711-0	Calce, n.n.	—	—	73	75	—	—
2712-8	Dolomite cotta, magnesite calcinata, silicato di magnesio calcinato	—	—	67	69	—	—
2721-9	Gesso crudo, pietre da gesso	—	—	80	82	—	—
2722-7	Gesso	—	—	73	75	—	-
2731-8	Cemento alla rinfusa	—	—	73	75	—	-
2732-6	Cemento, n.n.	—	—	73	75	—	-
2733-4	Cemento in pezzi, clinker di cemento	—	—	73	75	—	-
2741-7	Miscugli preparati per malte refrattarie	—	54	66	68	—	—
2742-5	Miscugli per malte, n.n.	—	54	66	68	—	—
2743-3	Materie preparate per il calcestruzzo	—	54	66	68	—	—
	Capitoli 28 e 29. — *Minerali naturali; preparazioni minerali per l'industria*						
2801-9	Sabbie argillose per fonderie	—	—	79	81	—	—
2802-7	Sabbie, ghiaie, per usi industriali, n.n.	—	—	79	81	—	—
2811-8	Quarzo, quarzite	—	—	79	81	—	—
2812-6	Silice	—	—	79	81	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
2821-7	Feldspato, calcite	—	—	67	69	—	—
2822-5	Spatofluore greggio, fluorina greggia	—	—	67	69	—	—
2823-3	Spatofluore macinato, fluorina macinata	—	—	67	69	—	—
2831-6	Carbonato di bario o di magnesio (magnesite) naturale, in pezzi	—	—	67	69	—	—
2832-4	Silicato di magnesio in pezzi, frantumato o macinato	—	—	67	69	—	—
2833-2	Carbonato di bario o di magnesio (magnesite) naturale, frantumato o macinato	—	—	67	69	—	—
2834-0	Solfato di bario naturale, in pezzi	—	—	67	69	—	—
2835-7	Solfato di bario naturale, frantumato o macinato	—	—	67	69	—	—
2841-5	Criolite naturale in pezzi	—	—	67	69	—	—
2842-3	Criolite naturale frantumata o macinata	—	—	67	69	—	—
2851-4	Caolino greggio, terre caoliniche greggie	—	—	67	69	—	—
2852-2	Caolino lavato, terre caoliniche lavate	—	—	67	69	—	—
2861-3	Paste per maiolica	—	52	60	62	—	—
2862-1	Paste per porcellana	41	52	60	62	—	—
2863-9	Paste per smaltatura o vetrificazione	41	52	60	62	—	—
2871-2	Steatite	—	—	71	73	—	—
2872-0	Talco	—	—	71	73	—	—
2881-1	Materie naturali per la depurazione del gas illuminante	—	—	80	82	—	—
2891-0	Dolomite cruda	—	—	67	69	—	—
2892-8	Pietre calcaree per l'industria	—	—	80	82	—	—
2893-6	Calce di residuo	—	—	80	82	—	—
2901-7	Amianto	41	53	61	63	—	—
2902-5	Mica	41	53	61	63	—	—
2911-6	Abrasivi naturali	—	53	61	63	—	—
2912-4	Fanghi vulcanici	—	—	73	75	—	—
2913-2	Materie naturali per la depurazione delle acque	—	—	67	69	—	—
2914-0	Rasorite	41	53	61	63	—	—
2915-7	Terre d'infusori	—	—	67	69	—	—
2916-5	Colemanite	—	—	67	69	—	—
2917-3	Grafite in polvere o in pezzi, cascami di grafite	—	53	61	63	—	—
2918-1	Minerali, terre, pietre, n.n.	—	—	67	69	—	—
	Capitoli 30 e 31. — *Minerali, scorie, ceneri*						
3001-5	Minerali di ferro (*)	—	—	610	612	—	—
3011-4	Minerali di manganese (perossido, biossido, carbonato di manganese, naturali) (*)	—	—	610	612	—	—
3021-3	Polveri di altiforni (polveri di bocca di altoforno) (*)	—	—	610	612	—	—
3031-2	Bauxite greggia	—	—	67	69	—	—
3032-0	Bauxite calcinata	—	—	67	69	—	—
3041-1	Minerale di zinco greggio	—	—	67	69	—	—
3042-9	Minerale di zinco lavato o frantumato, per la produzione del metallo	—	—	67	69	—	—
3051-0	Blenda arrostita	—	—	67	69	—	—
3061-9	Minerale di rame, ceneri di pirite di rame	—	—	67	69	—	—
3071-8	Minerale di cromo	—	—	67	69	—	—
3072-6	Minerale di nichel	—	—	67	69	—	—
3073-4	Minerale di piombo (galena)	—	—	67	69	—	—
3074-2	Minerale d'uranio	—	—	67	69	—	—
3075-9	Minerali, n.n.	—	—	67	69	—	—
3081-7	Ceneri di pirite di ferro, residui di pirite di ferro	—	—	76	78	—	—

(*) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
3082-5	Piriti di ferro arrostite	—	—	76	78	—	—
3091-6	Scorie di fucine o di altiforni, battiture	—	—	76	78	—	—
3092-4	Residui industriali contenenti ferro, n.n.	—	—	76	78	—	—
3101-3	Loppe d'altoforno	—	—	76	78	—	—
3111-2	Scorie di defosforazione, non macinate	—	61	71	73	—	216
3121-1	Scorie, ceneri, avanzi, di metalli comuni non ferrosi, n.n.	—	56	64	66	—	—
3131-0	Scorie, ceneri, n.n.	—	—	76	78	—	—
3141-9	Residui industriali metallici non contenenti ferro, n.n.	—	59	68	70	—	—
	Capitoli 32 e 33. — *Combustibili minerali solidi*						
3201-1	Carbon fossile (*)	—	—	607	609	—	—
3211-0	Agglomerati di carbon fossile (*)	—	—	607	609	—	—
3221-9	Lignite per la fabbricazione delle mattonelle e del semi-coke (*)	—	—	611	613	—	—
3231-8	Agglomerati di lignite (*)	—	—	611	613	—	—
3241-7	Coke e semi-coke di carbon fossile, agglomerati di coke o di semi-coke di carbon fossile (*)	—	601	607	—	—	—
3242-5	Polveri di coke di carbon fossile, polveri di coke di lignite, di calibro non superiore a 3 mm (*)	—	601	607	—	—	—
3251-6	Coke e semi-coke di lignite, agglomerati di coke di lignite (*)	—	601	607	—	—	—
3261-5	Lignite non destinata alla fabbricazione delle mattonelle o del semi-coke	—	—	611	613	—	—
3271-4	Coke di petrolio	—	53	61	63	—	—
3272-2	Coke di pece o di catrame	—	53	61	63	—	—
3273-0	Coke, n.n.	45	59	68	70	—	—
3281-3	Carbone per elettrodi	41	53	61	63	—	—
3282-1	Cascami di carbone per elettrodi	41	53	61	63	—	—
3283-9	Prodotti a base di carbone, n.n.	—	53	61	63	—	—
3291-2	Torba per riscaldamento o per lettiere	41	59	71	73	—	—
3292-0	Prodotti in torba, n.n.	41	59	71	73	—	—
3301-9	Schisti carboniosi combustibili	47	66	75	77	—	—
3311-8	Ceneri combustibili di carbon fossile, di coke, n.n.	47	66	75	77	—	—
	Capitolo 34. — *Oli minerali greggi; carburanti*						
3401-7	Olio greggio di petrolio, in carri serbatoio	—	59	68	70	—	(1)
3402-5	Olio greggio di schisti, in carri serbatoio	—	59	68	70	—	(1)
3403-3	Olio greggio di petrolio	—	59	68	70	—	—
3404-1	Olio greggio di schisti	—	59	68	70	—	—
3411-6	Benzine, in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3412-4	White-spirit, in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3413-2	Benzine	—	52	58	60	—	—
3414-0	White-spirit	—	52	58	60	—	—
3421-5	Carburante per motori a reazione (kérosène), in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3422-3	Petrolio da riscaldamento o da illuminazione, in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3423-1	Carburante per motori a reazione (kérosène)	—	52	58	60	—	—
3424-9	Petrolio da riscaldamento o da illuminazione	—	52	58	60	—	—
3431-4	Olio di petrolio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2)	—	52	58	60	—	(1)
3432-2	Olio di petrolio per riscaldamento, pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2)	—	52	58	60	—	(1)
3433-0	Olio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2), n.n.	—	52	58	60	—	(1)

(1) Omissis. — (*) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
3434-8	Olio per riscaldamento pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2), n.n.	—	52	58	60	—	(1)
3441-3	Carburanti di petrolio per motori Diesel, in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3442-1	Carburanti per motori Diesel, n.n., in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3443-9	Carburanti di petrolio per motori Diesel	—	52	58	60	—	—
3444-7	Carburanti per motori Diesel, n.n.	—	52	58	60	—	—
3451-2	Fuel-oil che necessita di riscaldo al momento dello scarico, in carri serbatoio	—	59	68	70	—	(1)
3452-0	Fuel-oil che non necessita di riscaldo al momento dello scarico, in carri serbatoio	—	56	67	69	—	(1)
3453-8	Fuel-oil	—	56	67	69	—	—
3461-1	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2), in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3462-9	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2), in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3463-7	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2)	—	52	60	62	—	—
3464-5	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2)	—	52	60	62	—	—
3471-0	Carburanti liquidi, n.n., in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3472-8	Carburanti liquidi, n.n.	—	52	58	60	—	—
	Capitolo 35. — *Prodotti della distillazione dei combustibili minerali e degli oli minerali*						
3501-4	Benzolo pesante, in carri serbatoio	—	52	58	60	—	—
3502-2	Benzolo, n.n., toluolo, xilolo, in carri serbatoio .	—	52	58	60	—	—
3503-0	Cumolo	—	52	60	62	—	—
3504-8	Decalina, tetralina, in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3505-5	Idrocarburi clorurati, solventi, n.n., in carri serbatoio	—	52	58	60	—	—
3506-3	Benzolo pesante	—	52	58	60	—	—
3507-1	Benzolo, n.n., toluolo, xilolo . . .	—	52	58	60	—	—
3508-9	Decalina, tetralina	41	52	60	62	—	—
3509-7	Idrocarburi clorurati, solventi, n.n. . .	—	52	58	60	—	—
3511-3	Oli minerali leggeri, n.n.	—	52	58	60	—	—
3521-2	Grassi lubrificanti	41	52	58	60	—	—
3522-0	Oli comuni minerali per lubrificazione, in carri serbatoio	—	52	58	60	—	(1)
3523-8	Oli comuni minerali per lubrificazione, sporchi per l'uso, in carri serbatoio	—	59	68	70	—	—
3524-6	Oli comuni minerali per lubrificazione	41	52	58	60	—	—
3525-3	Oli comuni minerali per lubrificazione, sporchi per l'uso	—	59	68	70	—	—
3531-1	Oli per interruttori, per trasformatori	—	52	58	60	—	—
3541-0	Antracene greggio	—	53	61	63	—	—
3542-8	Antracene raffinato	—	52	60	62	—	—
3551-9	Naftalina greggia, in carri serbatoio	—	54	62	64	—	—
3552-7	Naftalina raffinata, in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3553-5	Naftalina greggia	—	53	61	63	—	—
3554-3	Naftalina raffinata	—	52	60	62	—	—
3561-8	Bitume di lignite	—	53	61	63	—	—
3562-6	Cere e resine minerali, n.n.	41	52	58	60	—	—
3563-4	Paraffina	—	52	58	60	—	—
3564-2	Olio di paraffina	41	52	58	60	—	—
3571-7	Vaselina	41	52	58	60	—	—

(1) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi: 6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi: —	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 36. — *Asfalti, bitumi, peci, catrami e loro emulsioni*						
3601-2	Asfalto naturale in polvere o in pezzi	—	—	73	75	—	—
3602-0	Pietre e terre asfaltiche in polvere o in pezzi	—	—	73	75	—	—
3603-8	Bitume, in carri serbatoio	—	—	73	75	—	—
3604-6	Bitume	—	—	73	75	—	—
3611-1	Asfalto, bitume, pece, di petrolio	—	—	73	75	—	—
3612-9	Residui della raffinazione del petrolio	—	—	73	75	—	—
3621-0	Catrami minerali	—	59	68	70	—	—
3622-8	Olio di antracene	—	52	58	60	—	—
3623-6	Olio di creosoto	—	52	58	60	—	—
3624-4	Olio di catrame di lignite	—	52	58	60	—	—
3625-1	Oli pesanti di catrami minerali, n.n.	—	52	58	60	—	—
3631-9	Emulsioni a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.	—	53	61	63	—	—
3641-8	Prodotti a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.	—	53	61	63	—	—
3651-7	Residui di oli pesanti di catrame di carbon fossile	—	—	67	69	—	—
3652-5	Residui di oli pesanti di catrame di lignite	—	—	67	69	—	—
3661-6	Pece di catrame di lignite	—	53	61	63	—	—
3662-4	Pece di catrami minerali, n.n.	—	53	61	63	—	—
3663-2	Peci, n.n.		53	61	63	—	—
3664-0	Rivestimenti, materie collanti, a base di catrame	—	53	61	63	—	—
3665-7	Catrame di stearina	—	53	61	63	—	—
3666-5	Catrami, n.n.	—	53	61	63	—	—

Sezione VI

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E DELLE INDUSTRIE SIMILARI

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitoli da 37 a 42. — *Prodotti chimici e farmaceutici; prodotti per la fotografia*						
3701-0	Acido solforico, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3702-8	Acido solforico	41	52	60	62	—	-
3711-9	Acido cloridrico, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3712-7	Acido solfonitrico	41	52	60	62	—	—
3713-5	Acido fosforico, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3714-3	Acido nitrico, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3715-0	Acido solforoso	41	52	60	62	—	—
3716-8	Acido cloridrico	41	52	60	62	—	—
3717-6	Acido fosforico	41	52	60	62	—	—
3718-4	Acido nitrico	41	52	60	62	—	—
3721-8	Acidi inorganici, n.n., in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3722-6	Acido acetico, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3723-4	Acidi organici, n.n., in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
3724-2	Acidi inorganici, n.n.	41	52	60	62	—	—
3725-9	Acido acetico	41	52	60	62	—	—
3726-7	Acidi organici, n.n.	41	53	61	63	—	—
3731-7	Idrossido di potassio, solido	—	53	61	63	—	—
3732-5	Idrossido di potassio, in soluzione, in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3733-3	Idrossido di potassio, in soluzione	—	52	60	62	—	—
3741-6	Idrossido di sodio, solido	—	54	64	66	—	—
3742-4	Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda, in carri serbatoio	—	54	64	66	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
3743-2	Ipoclorito di sodio, in soluzione, in carri serbatoio	—	54	64	66	—	—
3744-0	Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda	—	54	64	66	—	—
3745-7	Ipoclorito di sodio, in soluzione	41	53	61	63	—	—
3751-5	Acqua distillata	43	58	67	69	—	—
3761-4	Acqua ammoniacale greggia	43	58	67	69	—	—
3771-3	Anidride carbonica solida	—	53	61	63	—	—
3781-2	Allumina idrata	—	56	64	66	—	—
3791-1	Nero animale	41	53	61	63	—	—
3801-8	Creosoto minerale	—	52	60	62	—	—
3811-7	Formaldeide in soluzione acquosa	—	52	60	62	—	—
3812-5	Formaldeide, n.n.	—	52	60	62	—	—
3821-6	Carburo di silicio	—	52	60	62	—	—
3831-5	Carburo di calcio, n.n.	—	54	64	66	—	—
3841-4	Sali dell'acido acetico, n.n.	—	52	60	62	—	—
3842-2	Esteri dell'acido acetico, n.n., in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3843-0	Esteri dell'acido acetico, n.n.	—	52	60	62	—	—
3851-3	Carbonato di magnesio artificiale	41	52	60	62	—	—
3861-2	Bicarbonato di sodio	41	52	60	62	—	—
3862-0	Carbonato di sodio	—	54	64	66	—	—
3863-8	Borato di sodio	41	52	60	62	—	—
3871-1	Carbonato di bario artificiale	41	52	60	62	—	—
3872-9	Carbonato di calcio	41	52	60	62	—	—
3873-7	Carbonato e bicarbonato di potassio, anche raffinati, n.n.	41	52	60	62	—	—
3874-5	Carbonati, n.n.	—	52	60	62	—	—
3881-0	Clorati, perclorati, n.n.	41	52	60	62	—	—
3901-6	Nitrato di fosfato ammoniacale, n.n.	41	52	60	62	—	—
3902-4	Nitrato di ammonio, n.n.	—	52	60	62	—	—
3903-2	Nitrato di calcio, nitrito di calcio	—	52	60	62	—	—
3911-5	Nitrato di sodio, naturale, greggio, n.n.	—	52	60	62	—	—
3912-3	Nitrato di potassio, nitrito di potassio, n.n.	—	52	60	62	—	—
3913-1	Cianamide calcica, n.n.	—	52	60	62	—	—
3914-9	Nitrato di potassio ammoniacale, nitrato di magnesio, nitrato di calcio ammoniacale, n.n.	—	52	60	62	—	—
3915-6	Nitrati, nitriti, n.n.	—	52	60	62	—	—
3921-4	Fosfato di calcio, n.n.	—	52	60	62	—	—
3931-3	Fosfati naturali minerali	—	52	60	62	—	—
3932-1	Fosfati, n.n.	—	52	60	62	—	—
3941-2	Silicati di sodio o di potassio, anche in miscela, in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
3942-0	Silicati, n.n.	—	52	60	62	—	—
3943-8	Silicati di sodio o di potassio, anche in miscela	—	52	60	62	—	—
3951-1	Solfato di sodio	—	52	60	62	—	—
3952-9	Bisolfato di sodio	—	52	60	62	—	—
3961-0	Solfato di magnesio	—	52	60	62	—	—
3962-8	Bisolfato di potassio, solfato di potassio	—	52	60	62	—	—
3963-6	Solfato e bisolfato di calcio, n.n.	—	52	60	62	—	—
3964-4	Solfati di magnesio e di potassio, in miscela	—	52	60	62	—	—
3971-9	Solfato di alluminio	—	52	60	62	—	—
3972-7	Solfato di ammonio	—	52	60	62	—	—
3973-5	Solfato ferroso, n.n.	—	52	60	62	—	—
3974-3	Nitrosolfato ammonico	—	52	60	62	—	—
3981-8	Fango della camera di piombo	—	—	67	69	—	—
3982-6	Allumi, n.n.	—	52	60	62	—	—
3983-4	Solfati, n.n.	—	52	60	62	—	—
3991-7	Solfito di sodio, n.n.	—	52	60	62	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
3992-5	Solfiti, bisolfiti, ditioniti, iposolfiti, n.n.	—	52	60	62	—	—
4001-4	Ossidi di ferro, n.n.	—	52	60	62	—	—
4011-3	Ossido di alluminio, naturale, preparato	—	56	64	66	—	—
4012-1	Corindoni artificiali	—	53	61	63	—	—
4021-2	Magnesia	—	52	60	62	—	—
4023-8	Perossido d'idrogeno	—	52	60	62	—	—
4024-6	Ossidi, biossidi, idrossidi, perossidi, n.n.	—	52	60	62	—	—
4031-1	Cloruro di potassio, n.n.	—	52	60	62	—	—
4032-9	Liscivia d'ipoclorito di potassio	—	52	60	62	—	—
4033-7	Cloruro di calcio	—	52	60	62	—	—
4034-5	Ipoclorito di calcio	—	52	60	62	—	—
4035-2	Cloruro di magnesio	—	52	60	62	—	—
4036-0	Liscivie di cloruro di calcio o di magnesio	—	52	60	62	—	—
4037-8	Cloruro di magnesio o di calcio, in sale o in soluzione	—	52	60	62	—	—
4038-6	*Sale greggio di potassio, kiéserite, n.n.*	—	52	60	62	—	—
4041-0	Cloruri inorganici, n.n.	—	52	60	62	—	—
4042-8	Cloruri organici, n.n.	—	52	60	62	—	—
4051-9	Solfuro di zinco	—	52	60	62	—	—
4052-7	Solfuri di ferro e di sodio	—	52	60	62	—	—
4053-5	Solfuro di carbonio	—	52	60	62	—	—
4054-3	Solfuri, n.n.	—	52	60	62	—	—
4061-8	Gas ammoniacale liquefatto	—	53	61	63	—	—
4062-6	Cloro liquefatto, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
4063-4	Acido carbonico compresso o liquefatto	—	53	61	63	—	—
4064-2	Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
4065-9	Ossido di etilene, liquefatto	—	53	61	63	—	—
4066-7	Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n., in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
4067-5	Cloro liquefatto	—	53	61	63	—	—
4068-3	Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi	—	53	61	63	—	—
4069-1	Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n.	—	53	61	63	—	—
4071-7	Butano, isobutano, propano, anche miscelati tra loro, liquefatti o compressi, in carri serbatoio	—	62	69	71	—	(1)
4072-5	Etilene compresso o liquefatto	—	53	61	63	—	—
4073-3	Butilene compresso o liquefatto	—	53	61	63	—	—
4074-1	Propilene compresso o liquefatto	—	53	61	63	—	—
4075-8	Butadiene compresso o liquefatto	—	53	61	63	—	—
4076-6	Etilene, butilene, propilene, butadiene, miscelati fra loro compressi o liquefatti	—	53	61	63	—	—
4077-4	Miscele di idrocarburi, compressi o liquefatti, n.n.	—	62	69	71	—	—
4078-2	Metano compresso o liquefatto; idrocarburi compressi o liquefatti, n.n.	—	62	69	71	—	—
4079-0	Butano, isobutano, propano, anche miscelati fra loro, liquefatti o compressi	—	62	69	71	—	—
4081-6	Alcol metilico (metanolo)	—	53	61	63	—	—
4082-4	Aldeidi, n.n., in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
4083-2	Glicoli, n.n.	—	52	60	62	—	—
4084-0	Alcoli o flemme, n.n., in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
4085-7	Aldeidi, n.n.	—	52	60	62	—	—
4086-5	Alcoli o flemme, n.n.	—	52	60	62	—	—
4101-2	Liscivie solfitiche o bisolfitiche, solide	—	52	60	62	—	—
4102-0	Liscivie solfitiche o bisolfitiche, liquide	—	52	60	62	—	—
4103-8	Liscivie, n.n.	—	52	60	62	—	—

(1) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
4111-1	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n., in carri serbatoio	—	59	71	73	—	216
4112-9	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n.	—	59	71	73	—	216
4121-0	Acque residue acidule provenienti dal decapaggio dei metalli	—	—	69	71	—	—
4131-9	Prodotti per la depurazione del gas, n.n.	—	—	69	71	—	—
4132-7	Prodotti che sono serviti alla depurazione del gas	—	—	69	71	—	—
4141-8	Elementi per la tempera del ferro e dell'acciaio	41	53	61	63	—	—
4142-6	Elementi di cementazione, n.n.	41	53	61	63	—	—
4143-4	Materie addizionali per l'affinazione della ghisa, n.n.	41	53	61	63	—	—
4201-0	Prodotti per la fotografia, n.n.	41	52	58	60	—	—
4211-9	Medicamenti, prodotti farmaceutici, n.n.	41	52	58	60	—	—
4221-8	Borati, n.n.	—	52	60	62	—	—
4222-6	Floruri, n.n.	—	52	60	62	—	—
4223-4	Sali, n.n.	41	52	60	62	—	—
4224-2	Eteri, esteri, n.n.	41	52	60	62	—	—
4225-9	Fosforo	41	52	60	62	—	—
4226-7	Mordenti, n.n.	41	53	61	63	—	—
4227-5	Composti di metalli, n.n.	41	52	60	62	—	—
4228-3	Prodotti chimici, n.n., in carri serbatoio	—	52	60	62	—	—
4229-1	Prodotti chimici, n.n.	—	52	60	62	—	—
	Capitolo 43 — *Resine sintetiche, materie plastiche*						
4301-8	Caprolattame	41	53	61	63	—	—
4302-6	Stirene	41	52	60	62	—	—
4303-4	Melamina	41	52	60	62	—	—
4304-2	Cloruro di vinile	41	53	61	63	—	—
4305-9	Poli-iso-cianati	41	53	61	63	—	—
4306-7	Urea artificiale, n.n.	41	53	61	63	—	—
4307-5	Acrilonitrile	41	53	61	63	—	—
4308-3	Prodotti intermedi per la fabbricazione delle materie plastiche, n.n.	41	53	61	63	—	—
4311-7	Materie plastiche greggie, in soluzione, in dispersione o in paste, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
4312-5	Materie plastiche greggie, n.n.	41	53	61	63	—	—
4313-3	Materie plastiche greggie, in soluzione, in dispersione o in paste	41	53	61	63	—	—
4321-6	Prodotti in schiuma plastica	41	53	61	63	—	—
4322-4	Prodotti in materie plastiche, n.n.	41	53	61	63	—	—
4331-5	Cascami di schiuma plastica	—	53	61	63	—	—
4332-3	Cascami di materie plastiche, n.n.	41	53	61	63	—	—
	Capitolo 44. — *Estratti concianti e tintoriali, trementina, colori e mastici, inchiostri da stampa*						
4401-6	Estratti concianti, n.n.	41	53	61	63	—	—
4402-4	Estratti tintoriali, n.n.	41	53	61	63	—	—
4411-5	Essenza di trementina greggia	—	53	61	63	—	—
4412-3	Essenza di trementina rettificata	—	53	61	63	—	—
4421-4	Nero minerale	—	53	61	63	—	—
4422-2	Terre coloranti, greggie, n.n.	—	53	61	63	—	—
4423-0	Pigmenti minerali, preparati, n.n.	—	53	61	63	—	—
4431-3	Prodotti minerali per la fabbricazione dei colori e delle tinture, n.n.	—	53	61	63	—	—
4432-1	Prodotti per la fabbricazione dei colori e delle tinture, n.n.	—	53	61	63	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi vincolate al peso minimo di:					
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
4441-2	Vernici	—	53	61	63	—	—
4442-0	Colori, smalti o lacche, preparati, n.n.	41	52	60	62	—	—
4451-1	Mastici	41	52	60	62	—	—
4461-0	Inchiostri da stampa	41	52	60	62	—	—
	Capitolo 45. — *Articoli di profumeria, saponi, candele, creme per calzature, colle e materie albuminoidi.*						
4501-3	Articoli di profumeria	41	52	60	62	—	—
4511-2	Sapone molle, sapone liquido	41	53	61	63	—	—
4512-0	Saponi, n.n.	41	53	61	63	—	—
4521-1	Polveri per lucidare, polveri per lisciviare	41	53	61	63	—	—
4522-9	Detergenti per bucato e per stoviglie, n.n.	41	53	61	63	—	—
4531-0	Candele	41	52	60	62	—	—
4541-9	Creme per calzature, cere per mobili e pavimenti	41	53	61	63	—	—
4542-7	Cere, n.n.	41	53	61	63	—	—
4551-8	Destrina	41	52	60	62	—	—
4561-7	Colle, in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
4562-5	Appretti, mordenti per tessili e altri prodotti ausiliari per tessili, n.n., in carri serbatoio	—	53	61	63	—	—
4563-3	Colle	41	52	60	62	—	—
4564-1	Appretti, mordenti per tessili e altri prodotti ausiliari per tessili, n.n.	—	53	61	63	—	—
4571-6	Albumina	41	52	60	62	—	—
4572-4	Gelatina	41	53	61	63	—	—

Sezione VII
CONCIMI (1)

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitoli 46 e 47. — *Concimi*						
4601-1	Salnitro (nitrato) del Cile, per concime	—	61	71	73	—	216
4611-0	Acqua ammoniacale, per concime	—	59	68	70	—	—
4612-8	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime, in carri serbatoio	—	59	71	73	—	216
4613-6	Nitriti, per concime, in carri serbatoio	—	59	71	73	—	216
4614-4	Concimi azotati, n.n., in carri serbatoio	—	59	71	73	—	216
4615-1	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime	—	59	71	73	—	216
4616-9	Nitriti, per concime	—	59	71	73	—	216
4617-7	Concimi azotati, n.n.	—	59	71	73	—	216
4621-9	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, non macinati, per concime	—	59	71	73	—	216
4622-7	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, macinati, per concime	—	59	71	73	—	216
4631-8	Fosfati di calcio naturali, disgregati, per concime	—	59	71	73	—	216
4641-7	Scorie di defosforazione macinate, per concime	—	59	71	73	—	216
4651-6	Superfosfato di calcio contenente fino al 30 per cento di acido fosforico, per concime	—	59	71	73	—	216
4652-4	Superfosfato di calcio contenente oltre il 30 per cento di acido fosforico, per concime	—	59	71	73	—	216
4653-2	Nitrofosfato d'ammoniaca, fosfato di ammonio, fosfato biammoniacale, per concime	—	59	71	73	—	216
4654-0	Concimi fosfatici, n.n.	—	59	71	73	—	216
4661-5	Sali potassici greggi, per concime	—	59	71	73	—	216
4671-4	Cloruro di potassio, per concime	—	59	71	73	—	216

(1) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi: 6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi: —	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
4681-3	Ceneri potassiche e miscugli di ceneri potassiche, per concime	—	59	71	73	—	216
4682-1	Solfato di magnesia potassica, per concime	—	59	71	73	—	216
4683-9	Concimi potassici, n.n.	—	59	71	73	—	216
4691-2	Calce, per correttivo dei terreni o per concime . .	—	—	73	75	—	—
4692-0	Schiume calcaree, per concime	—	—	73	75	—	—
4693-8	Marna, per correttivo dei terreni	—	—	80	82	—	—
4694-6	Concimi calcarei, correttivi calcarei, n.n.	—	59	71	73	—	216
4701-9	Letame, liquame	—	59	71	73	—	216
4711-8	Concimi composti, n.n., in carri serbatoio	—	59	71	73	—	216
4712-6	Concimi composti, n.n.	—	59	71	73	—	216
4721-7	Spazzatura di strade, immondizie, rifiuti domestici .	—	—	67	69	—	—
4722-5	Fanghi, terricci, per concime	—	59	71	73	—	216
4731-6	Concimi di origine animale, n.n.	—	59	71	73	—	216
4732-4	Concimi di origine minerale, n.n.	—	59	71	73	—	216
4733-2	Concimi di origine vegetale, n.n.	—	59	71	73	—	216
4734-0	Guano, per concime	—	59	71	73	—	216
4735-7	Torba, per concime	41	59	71	73	—	—
4736-5	Farina d'ossa, per concime	41	53	61	63	—	—
4737-3	Concimi, n.n.	—	59	71	73	—	216

Sezione VIII

PELLI, CUOI E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA ELASTICA E LAVORI DI GOMMA ELASTICA

S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 48. — *Pelli, cuoi, lavori di tali materie; calzature*						
4801-7	Pelli greggie fresche, non salate	41	52	60	62	—	—
4802-5	Pelli greggie secche, salate	41	52	60	62	—	—
4803-3	Carniccio	—	59	68	70	—	—
4811-6	Pelli conciate al tannino o all'allume; cuoi naturali	41	52	60	62	—	—
4812-4	Cuoi artificiali	41	52	60	62	—	—
4821-5	Articoli di selleria	41	52	60	62	—	—
4822-3	Lavori di cuoio naturale, di cuoio artificiale o di pellicceria, n.n.	41	52	60	62	—	—
4823-1	Pelli da pelliccia greggie	41	52	60	62	—	—
4831-4	Cascami di pelle o di cuoio, non destinati alla fabbricazione di concimi	—	59	68	70	—	—
4841-3	Calzature, zoccoli	41	52	60	62	—	—
	Capitolo 49. — *Gomma elastica; lavori di gomma elastica*						
4901-5	Latice	—	53	61	63	—	—
4902-3	Gomma elastica naturale	—	53	61	63	—	—
4903-1	Gomma elastica rigenerata	—	53	61	63	—	—
4904-9	Gomma elastica sintetica	—	53	61	63	—	—
4911-4	Pneumatici, camere d'aria	41	52	60	62	—	—
4912-2	Tubi di gomma elastica	41	52	60	62	—	—
4913-0	Materassi di gomma elastica	41	52	60	62	—	—
4914-8	Lavori di gomma elastica, n.n.	41	52	60	62	—	—
4921-3	Cascami di gomma elastica	41	53	61	63	—	—
4922-1	Lavori di gomma elastica, fuori uso	41	52	60	62	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7

Sezione IX

Legno e lavori di legno, sughero e lavori di sughero

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitoli 50 e 51. — *Legno e lavori in legno*						
	Tutto il legno e i lavori di legno possono essere trattati con mezzi di conservazione allo scopo di proteggerli contro la putredine, il muschio, gli insetti e il fuoco.						
	Il legno esotico è quello la cui essenza non esiste in Europa.						
5001-3	Legno destinato allo sfibramento o alla triturazione	—	59	70	72	—	209 *A*
5002-1	Legno destinato alla distillazione	—	59	70	72	—	209 *A*
5011-2	Legno da miniera	—	59	70	72	—	209 *A*
5021-1	Legna da ardere (*)	—	—	77	79	—	—
5022-9	Cascami di legno, trucioli di legno	—	57	70	72	—	—
5031-0	Legno esotico greggio o semplicemente sgrossato	—	59	70	72	—	209 *A*
5032-8	Legno greggio o semplicemente sgrossato, n.n.	—	59	70	72	—	209 *A*
5033-6	Fascine	—	—	77	79	—	—
5041-9	Traverse di legno per strade ferrate	—	—	66	68	—	—
5051-8	Pertiche, pioli, paletti, aste, pali, di legno esotico	—	57	68	70	—	209 *B*
5052-6	Pertiche, pioli, paletti, aste, pali, di legno, n.n.	—	57	68	70	—	209 *B*
5061-7	Legno segato (squadrato) esotico	—	57	68	70	—	209 *B*
5062-5	Legno segato (squadrato), n.n.	—	57	68	70	—	209 *B*
5071-6	Legno in fogli per impiallacciatura, legno sfogliato	—	53	61	63	—	—
5072-4	Pannelli isolanti in pasta di legno meccanica, in pasta di paglia meccanica, greggi	—	53	61	63	—	—
5073-2	Pannelli di materie vegetali, greggi, n.n.	—	53	61	63	—	—
5074-0	Pannelli di materie vegetali, impiallacciati, verniciati o ricoperti con altre materie	—	53	61	63	—	—
5081-5	Lavori comuni di falegnameria, per l'edilizia, greggi	—	53	61	63	—	—
5082-3	Lavori comuni di falegnameria, per l'edilizia, impiallacciati, verniciati o ricoperti di altre materie	—	53	61	63	—	—
5083-1	Lavori per pavimenti di legno, pavimenti di legno a mosaico	—	53	61	63	—	—
5084-9	Baracche di legno, costruzioni prefabbricate di legno	—	53	61	63	—	—
5085-6	Carpenterie e costruzioni similari, di legno, n.n.	—	53	61	63	—	—
5091-4	Imballaggi di legno, montati, nuovi, n.n.	41 48 (1)	53	61	63	—	—
5092-2	Imballaggi di legno, smontati, nuovi, n.n.	44	54	62	64	—	—
5101-1	Farina di legno greggia	45	59	68	70	—	—
5102-9	Farina di legno agglomerata	45	59	68	70	—	—
5111-0	Lana di legno, fibre di legno	45	59	68	70	—	—
5121-9	Carbone di legna, anche granulato o agglomerato	47	66	75	77	—	—
5131-8	Legno, pezzi di legno, semplicemente sagomati, n.n.	—	53	61	63	—	—
5141-7	Mobili, parti di mobili, in legno, greggi	41	53	61	63	—	—
5142-5	Mobili, parti di mobili, in legno, anche combinati con altre materie, passati al mordente, verniciati, laccati o lucidati	41	53	61	63	—	—
5143-3	Mobili di vimini, mobili di giunco	41	53	61	63	—	—
5151-6	Legno, lavori di legno, scolpiti o torniti	41	53	61	63	—	—
5152-4	Lavori di legno greggio, n.n.	41	53	61	63	—	—
5153-2	Lavori di legno, passati al mordente, verniciati, laccati o lucidati, n.n.	41	53	61	63	—	—

(*) E' da intendersi tale la legna le cui caratteristiche che corrispondono a quelle indicate nella nota alla stessa voce riportata nel repertorio delle merci e che sia destinata esclusivamente alla combustione.
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km.

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 52. — *Sughero, lavori di sughero*						
5201-9	Sughero greggio	44	54	64	—	—	—
5211-8	Sughero in granelli o in polvere	44	54	64	—	—	—
5221-7	Materiali da costruzione di sughero	44	54	64	—	—	—
5231-6	Lavori di sughero, n.n.	44	54	64	—	—	—
5241-5	Cascami di sughero, sugherone	44	54	64	—	—	—

Sezione X

MATERIE PRIME PER LA FABBRICAZIONE DEL CARTONE O DELLA CARTA; CARTONI E CARTE

S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitoli 53 e 54. — *Materie prime per la fabbricazione del cartone o della carta; cartoni, carte*						
5301-7	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, umide (contenente più del 40 per cento di acqua)	—	56	65	67	—	—
5302-5	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, non perforate	—	56	65	67	—	—
5303-3	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, perforate	—	56	65	67	—	—
5304-1	Paste di stracci	—	56	65	67	—	—
5311-6	Carte vecchie, cartoni vecchi, cascami di carta o di cartone	—	58	66	68	—	—
5312-4	Giornali, periodici, invenduti	—	58	66	68	—	—
5313-2	Libri invenduti	41	52	60	62	—	—
5321-5	Cartoni, carte, asfaltati, bitumati o catramati . . .	41	52	60	62	—	—
5331-4	Cartoni, carte, goffrati, ondulati o pieghettati . .	41	52	60	62	—	—
5341-3	Fibre vulcanizzate	41	52	58	60	—	—
5351-2	Cartone greggio	41	52	60	62	—	—
5352-0	Cartoni preparati, n.n.	41	52	60	62	—	—
5361-1	Carta da imballaggio	—	52	60	62	—	—
5371-0	Carta da giornali	—	58	66	68	—	—
5372-8	Carte da scrivere, carte da stampa, n.n.	41	52	60	62	—	—
5381-9	Carte, n.n.	41	52	60	62	—	—
5391-8	Giornali periodici, n.n.	—	—	—	—	107	—
5392-6	Libri, stampe, n.n.	41	52	60	62	—	—
5401-5	Imballaggi di carta, di cartone, montati	41	52	60	62	—	—
5402-3	Imballaggi di carta, di cartone, smontati . .	44	54	62	64	—	—
5403-1	Articoli di cartone, di carta, n.n.	41	52	60	62	—	—

Sezione XI

MATERIE TESSILI E LAVORI DI QUESTE MATERIE

S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitoli dal 55 al 57. — *Materie tessili e lavori di queste materie*						
5501-2	Bozzoli di bachi da seta, seta greggia	44	58	66	68	—	—
5511-1	Lana greggia	44	58	66	68	—	—
5521-0	Cotone greggio, fibra di cotone	44	58	66	68	—	—
5531-9	Vegetali filamentosi in steli, n.n.	44	58	66	68	—	—
5541-8	Fibre, filamenti, di vegetali filamentosi, greggi o stigliati, n.n.	44	58	66	68	—	—
5551-7	Lana cardata o pettinata	44	58	66	68	—	—
5561-6	Cotone cardato o pettinato	44	58	66	68	—	—
5571-5	Fibre, filamenti, di vegetali, cardati o pettinati, n.n.	44	58	66	68	—	—
5581-4	Filati, fibre, filamenti, di seta	43	56	64	66	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi vincolate al peso minimo di:					
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
5582-2	Filati, fibre, filamenti, di materie tessili sintetiche	43	56	64	66	—	—
5591-3	Filati di lana, di peli di animali o di materie tessili vegetali	43	56	64	66	—	—
5601-0	Tessuti, tele, n.n.	43	56	64	66	—	—
5611-9	Rivestimenti per pavimenti, n.n.	41	52	58	60	—	—
5621-8	Tele per copertoni o per vele	41	53	61	63	—	—
5631-7	Tappeti	41	53	61	63	—	—
5641-6	Biancheria, indumenti, copricapi, merceria, maglieria	41	53	61	63	—	—
5651-5	Feltri impregnati	43	56	67	69	—	—
5661-4	Ovatte da medicazione	41	52	60	62	—	—
5662-2	Ovatte, n.n.	44	58	66	68	—	—
5663-0	Feltri, n.n.	41	52	58	60	—	—
5671-3	Tele cerate, sacchi di juta, nuovi	41	53	61	63	—	—
5672-1	Cinghie di trasmissione, tubi in materie tessili	41	52	60	62	—	—
5673-9	Tessili speciali, funi, articoli in materie tessili, n.n.	41	52	60	62	—	—
5681-2	Borra di seta	—	62	69	71	—	—
5682-0	Cascami di seta	—	62	69	71	—	—
5691-1	Borre, stracci, cascami tessili o filamentosi, inadatti per la filatura, n.n.	—	62	69	71	—	—
5701-8	Cascami tessili o filamentosi destinati alla filatura, n.n.	—	62	69	71	—	—

Sezione XII

LAVORI DI PIETRA, CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ED ALTRE MATERIE MINERALI

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitoli 58 e 59. — *Lavori di pietra, calcestruzzo o cemento armato ed altre materie minerali*						
5801-6	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti di cemento, di calcestruzzo o di cemento armato	—	—	67	69	—	—
5802-4	Materiali da costruzione, di cemento, di calcestruzzo, di cemento armato o di pietra artificiale, n.n.	—	—	67	69	—	—
5811-5	Materiali da costruzione di asfalto o di gesso	—	54	64	66	—	—
5812-3	Materiali da costruzione, di pietra, di ardesia, di lava o di basalto	—	—	67	69	—	—
5821-4	Materiali da costruzione di cemento amianto	—	—	67	69	—	—
5822-2	Materiali da costruzione di materie vegetali impastate con leganti minerali	—	—	64	66	—	—
5823-0	Materiali da costruzione di materie minerali, n.n.	—	—	67	69	—	—
5831-3	Lastre di pietra naturale	—	—	67	69	—	—
5832-1	Bordi di pietra naturale	—	—	67	69	—	—
5841-2	Paletti, pali, picchetti, traverse per strade ferrate, di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie	—	—	64	66	—	—
5851-1	Coperture per cavi, canaletti, di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie	—	54	64	66	—	—
5861-0	Tubi, condotti, recipienti di cemento amianto	—	54	64	66	—	—
5871-9	Tubi, condotti, di materie minerali o di materie vegetali impastate con leganti minerali, n.n.	—	54	64	66	—	—
5881-8	Lastre, bordi, di pietra artificiale	—	—	67	69	—	—
5901-4	Materie isolanti, n.n.	43	56	67	69	—	—
5902-2	Pezzi, bande, lastre, di materie isolanti, n.n.	43	56	67	69	—	—
5903-0	Lavori di asbesto, di amianto, n.n.	—	52	60	62	—	—
5911-3	Pietre, mole, per arrotare	41	52	60	62	—	—
5912-1	Pietre sagomate, lavori di pietra, n.n.; pietre per mosaici	—	56	67	69	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
5921-2	Costruzioni, elementi di costruzione prefabbricati, di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, muniti di installazioni	—	54	64	66	—	—
5922-0	Costruzioni, elementi di costruzione prefabbricati, di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.	—	54	64	66	—	—
5923-8	Lavori di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.	—	54	64	66	—	—

Sezione XIII

PRODOTTI CERAMICI; VETRI E LAVORI DI VETRO

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 60. — *Prodotti ceramici*						
6001-2	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di terracotta, non smaltate né verniciate	—	—	64	66	—	—
6002-0	Materiali da costruzione di terracotta, non smaltati né verniciati, n.n.	—	—	76	78	—	—
6003-8	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di grès, non smaltate nè verniciate	—	—	64	66	—	—
6004-6	Materiali da costruzione di grès, non smaltati né verniciati, n.n.	—	—	64	66	—	—
6011-1	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti di terracotta, smaltate o verniciate	—	—	64	66	—	—
6012-9	Materiali da costruzione di terracotta, smaltati o verniciati, n.n.	—	—	64	66	—	—
6013-7	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di grès, smaltati o verniciati	—	—	64	66	—	—
6014-5	Materiali da costruzione di grès, smaltati o verniciati, n.n.	—	—	64	66	—	—
6021-0	Materiali da costruzione di materie ceramiche, n.n.	—	—	64	66	—	—
6031-9	Mattoni, piastrelle, elementi, di materie refrattarie, n.n.	—	—	61	63	—	—
6032-7	Pezzi cavi di materie refrattarie	—	54	64	66	—	—
6041-8	Tubi di terracotta	—	54	64	66	—	—
6042-6	Tubi di grès	—	54	64	66	—	—
6043-4	Canaletti, copricavi, di terracotta	—	—	76	78	—	—
6044-2	Canaletti, copricavi, di grès	—	—	64	66	—	—
6051-7	Stoviglie comuni greggie di terracotta	41	53	61	63	—	—
6052-5	Apparecchi sanitari di maiolica, di porcellana o di grès, anche muniti di accessori metallici, in casse, in gabbie o in legacci	41	53	61	63	—	—
6053-3	Apparecchi sanitari di maiolica, di porcellana o di grès, anche muniti di accessori metallici	41	53	61	63	—	—
6054-1	Oggetti di terracotta, di maiolica, di porcellana o di grès, n.n.	41	53	61	63	—	—
6061-6	Rottami, avanzi, di prodotti refrattari, anche macinati	—	62	69	71	—	—
6062-4	Rottami, avanzi di prodotti ceramici, anche macinati	—	62	69	71	—	—
	Capitolo 61. — *Vetro e lavori di vetro*						
6101-0	Vetro in lastre piane, n.n.	—	53	61	63	—	—
6111-9	Cristalli greggi o levigati	—	53	61	63	—	—
6121-8	Vetro in verghe	—	53	61	63	—	—
6122-6	Vetro in tubi	41	52	60	62	—	—
6131-7	Materiali da costruzione di vetro, n.n. . .	41	52	60	62	—	—
6141-6	Bottiglie, recipienti, di vetro, n.n., in gabbie, in casse o in legacci	41	53	61	63	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di:				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		per spedizioni con carri a 2 o 3 assi					
		6	10	15	20		
		per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi					
		—	15	22,5	30		
S	1	2	3	4	5	6	7
6142-4	Bottiglie, recipienti di vetro, n.n.	41	53	61	63	—	—
6151-5	Bulbi vuoti per lampade, oggetti di vetro per illuminazione	41	52	60	62	—	—
6152-3	Tubi vuoti per apparecchi televisivi	41	52	60	62	—	—
6161-4	Lana, ovatta, seta, di vetro	41	52	60	62	—	—
6162-2	Bande, pezzi, piastre, di lana, di ovatta, di seta, di vetro	41	52	60	62	—	—
6171-3	Lavori di cristallo, n.n.	41	52	60	62	—	—
6172-1	Bicchieri di vetro, n.n.	41	52	60	62	—	—
6173-9	Lavori di vetro, n.n.	41	52	60	62	—	—
6174-7	Vetro per ottica	41	52	60	62	—	—
6181-2	Vetro macinato	41	53	61	63	—	—
6182-0	Rottami di vetro	—	59	68	70	—	—

Sezione XIV

METALLI, MACCHINE, MATERIALE DA TRASPORTO

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	(*Omissis*)						
6561-5	Recipienti nuovi di acciaio per il trasporto dei gas compressi o liquefatti	43	61	71	73	—	—
6571-4	Piccoli contenitori e contenitori medi, nuovi	41	53	61	63		—
6572-2	Grandi containers, nuovi	—	—	—	—	110 *B*	—
6581-3	Bidoni, scatole, fusti, nuovi, di lamiera di acciaio	41	53	61	63	—	—
6582-1	Imballaggi, recipienti, nuovi, di lamiera di acciaio, n.n.	41	53	61	63	—	—
6583-9	Lavori da calderaio di acciaio, n.n.	41	53	61	63	—	—
6591-2	Radiatori per riscaldamento centrale, in casse, in gabbie o in legacci	41	53	61	63	—	—
6592-0	Radiatori per riscaldamento centrale	41	53	61	63	—	—
6601-9	Apparecchi da riscaldamento, da cottura, economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa, in casse, in gabbie o in legacci	41	52	60	62	—	—
6602-7	Apparecchi da riscaldamento, da cottura, economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa	41	52	60	2	—	—
6603-5	Parti per apparecchi da riscaldamento, da cottura, di acciaio o di ghisa; pezzi per economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa	41	52	60	62	—	—
6611-8	Ancore di acciaio o di ghisa	—	—	801	803	—	—
6612-6	Catene di acciaio o di ghisa	—	—	751	753	—	—
6621-7	Bulloni, chiodi, dadi, punte, ribattini, viti, di ghisa o di acciaio	41	52	60	62	—	—
6631-6	Ruote di acciaio	—	—	751	753	—	—
6641-5	Mobili di acciaio, parti di mobili di acciaio, n.n.	41	53	61	63	—	—
6651-4	Stoviglie, articoli casalinghi, di acciaio, di ghisa o di lamiera d'acciaio	41	53	61	63	—	—
6661-3	Acciaio in grani o in polvere	—	—	751	753	—	—
6662-1	Apparecchi sanitari di acciaio o di ghisa	41	52	60	62	—	—
6663-9	Lana di acciaio, paglia d'acciaio	41	53	61	63	—	—
6664-7	Utensili di acciaio	41	53	61	63	—	—
6665-4	Molle di acciaio, n.n.	—	—	801	803	—	—
6666-2	Forme per fonderia, di acciaio o di ferro, n.n.	—	—	801	803	—	—
6667-0	Cilindri per laminatoi, di acciaio o di ghisa	41	52	60	62	—	—
6668-8	Acciaio, oggetti di acciaio o di ghisa, n.n.	—	—	801	803	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 67. — *Metalli non ferrosi greggi*						
6701-7	Alluminio greggio, leghe di alluminio greggie .	41	53	61	63	—	—
6711-6	Rame greggio, leghe di rame greggie	41	53	61	63	—	—
6721-5	Piombo greggio, leghe di piombo greggie	—	53	61	63	—	—
6731-4	Zinco greggio, leghe di zinco greggie	—	53	61	63	—	—
6741-3	Metalli non ferrosi greggi, leghe di metalli non ferrosi greggi, n.n.	—	52	60	62	—	—
6751-2	Oro, platino; lavori di oro o di platino, cascami di oro o di platino, n.n.	—	—	—	—	106	—
6752-0	Argento; lavori di argento, cascami di argento, metalli preziosi, n.n.	—	—	—	—	106	—
	Capitolo 68. — *Metalli non ferrosi trattati; lavori in metalli non ferrosi*						
6801-5	Alluminio laminato o trafilato; leghe di alluminio, laminate o trafilate, n.n.	—	53	61	63	—	—
6802-3	Rame laminato o trafilato; leghe di rame, laminate o trafilate, n.n.	—	53	61	63	—	—
6803-1	Piombo laminato o in fogli; leghe di piombo laminate o in fogli, n.n.	—	53	61	63	—	—
6804-9	Zinco laminato o trafilato; leghe di zinco, laminate o trafilate, n.n.	—	53	61	63	—	—
6805-6	Metalli non ferrosi, leghe di metalli non ferrosi, laminati o trafilati, n.n.	—	53	61	63	—	—
6811-4	Fili di alluminio, fili di leghe di alluminio, n.n.	—	53	61	63	—	—
6812-2	Fili di rame, fili di leghe di rame, n.n.	—	53	61	63	—	—
6813-0	Fili di piombo, fili di leghe di piombo, n.n. . . .	—	53	61	63	—	—
6814-8	Fili di zinco, fili di leghe di zinco, n.n.	—	53	61	63	—	—
6815-5	Fili di metalli non ferrosi, fili di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	—	53	61	63	—	—
6821-3	Cavi di alluminio, cavi di leghe di alluminio, n.n.	—	53	61	63	—	—
6822-1	Cavi di rame, cavi di leghe di rame, n.n.	—	53	61	63	—	—
6823-9	Cavi di metallo non ferrosi, cavi di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	—	53	61	63	—	—
6831-2	Tubi, canne, di alluminio, tubi, canne, in leghe di alluminio, n.n	41	53	61	63	—	—
6832-0	Tubi, canne, di rame, tubi, canne, in leghe di rame, n.n.	41	53	61	63	—	—
6833-8	Tubi, canne, di piombo, tubi, canne, in leghe di piombo, n.n.	41	53	61	63	—	—
6834-6	Tubi, canne, di zinco, tubi, canne, in leghe di zinco, n.n.	41	53	61	63	—	—
6835-3	Tubi, canne, di metalli non ferrosi, tubi, canne, in leghe di metalli non ferrosi, n.n.	41	53	61	63	—	—
6841-1	Lavori di alluminio, lavori in leghe di alluminio, n.n.	41	53	61	63	—	—
6842-9	Lavori di rame, lavori di leghe di rame, n.n. . . .	41	53	61	63	—	—
6843-7	Lavori di piombo, lavori di leghe di piombo, n.n.	41	53	61	63	—	—
6844-5	Lavori di zinco, lavori di leghe di zinco, n.n. . .	41	53	61	63	—	—
6845-2	Lavori di metalli non ferrosi, lavori di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	41	53	61	63	—	—
6851-0	Pezzi e scarti di alluminio, n.n., pezzi e scarti di leghe di alluminio, n.n.	—	54	64	66	—	—
6852-8	Pezzi e scarti di rame, n.n., pezzi e scarti di leghe di rame, n.n.	—	54	64	66	—	—
6853-6	Pezzi e scarti di piombo, n.n., pezzi e scarti di leghe di piombo, n.n.	—	54	64	66	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
6854-4	Pezzi e scarti di zinco, n.n., pezzi e scarti di leghe di zinco, n.n.	—	54	64	66	—	—
6855-1	Pezzi e scarti di metalli non ferrosi, n.n., pezzi e scarti di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	—	54	64	66	—	—
6861-9	Monete metalliche	—	—	—	—	106	—
	Capitolo 69. — *Caldaie, macchine, apparecchi e loro parti staccate*						
6901-3	Macchine, congegni per l'agricoltura o l'orticoltura, n.n.	41	53	61	63	—	—
6911-2	Apparecchi da sollevamento, n.n.	41	52	60	62	—	—
6921-1	Macchine, congegni per lavori di sterro o di costruzione, n.n.	41	52	60	62	—	—
6931-0	Motori termici, n.n.	41	52	60	62	—	—
6941-9	Caldaie per macchine a vapore	41	52	60	62	—	—
6951-8	Macchine per filatura, macchine per tessitura, telai per tessitura	41	52	60	62	—	—
6961-7	Apparecchi frigoriferi, armadi frigoriferi	41	52	60	62	—	—
6971-6	Ascensori, montacarichi	41	52	60	62	—	—
6972-4	Bilance a ponte	41	52	60	62	—	—
6973-2	Macchine, apparecchi, n.n.	41	52	60	62	—	—
6981-5	Cuscinetti, pezzi di cuscinetti	41	52	60	62	—	—
6982-3	Parti staccate di macchine, di congegni per l'agricoltura e l'orticoltura	44	54	62	64	—	—
6983-1	Parti staccate di macchine, attrezzi o strumenti, n.n.	41	52	60	62	—	—
	Capitolo 70. — *Macchine e apparecchi elettrici, e loro parti staccate*						
7001-1	Accumulatori, pile elettriche	41	52	60	62	—	—
7011-0	Macchine generatrici, motori elettrici, trasformatori	41	52	60	62	—	—
7021-9	Apparecchi radiofonici, apparecchi televisivi, loro accessori e parti staccate	41	52	60	62	—	—
7031-8	Cavi, fili elettrici, isolati	41	52	60	62	—	—
7041-7	Lampadine, lampade, tubi, elettrici ed elettronici, e loro parti staccate	41	52	60	62	—	—
7051-6	Elettrodi per apparecchi elettrici	41	52	60	62	—	—
7052-4	Elettrodi per forni elettrici	41	52	60	62	—	—
7061-5	Isolatori	41	52	60	62	—	—
7071-4	Apparecchi da cottura, apparecchi da riscaldamento, elettrici	41	52	60	62	—	—
7072-2	Macchine, apparecchi, apparecchiature elettriche, loro accessori e parti staccate, n.n.	41	52	60	62	—	—
	Capitolo 71. — *Veicoli per strade ferrate, parti e pezzi di questi veicoli*						
7101-9	Vetture, bagagliai, carri ferroviari, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	—	105	—
7111-8	Locomotive, automotrici, tenders, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	—	105	—
7121-7	Vagonetti	41	52	60	62	—	—
7131-6	Carrelli circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	—	105	—
7132-4	Veicoli per strade ferrate, circolanti sulle proprie ruote, n.n.	—	—	—	—	105	—
7141-5	Locomotive, automotrici, tenders, non circolanti sulle proprie ruote	41	52	60	62	—	—
7151-4	Veicoli per strade ferrate non circolanti sulle proprie ruote, n.n.	41	52	60	62	—	—
7161-3	Telai e casse di veicoli per strade ferrate	41	52	60	62	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
7171-2	Cerchioni in acciaio di veicoli per strade ferrate .	41	52	60	62	—	—
7172-0	Assi con o senza ruote, di veicoli per strade ferrate	41	52	60	62	—	—
7181-1	Parti di veicoli per strade ferrate, n.n.	41	52	60	62	—	—
7182-9	Parti di ricambio necessarie per la manutenzione e la riparazione di carri privati immobilizzati in corso di trasporto	41	52	60	62	—	—
7191-0	Veicoli ferroviari destinati alla demolizione o alla riduzione in rottami, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	—	105	—
7192-8	Veicoli per strade ferrate, destinati alla demolizione o alla riduzione in rottami, non circolanti sulle proprie ruote	41	52	60	62	—	—
	Capitolo 72. — *Automobili, biciclette ed altri veicoli stradali; aeronavi, imbarcazioni*						
7201-7	Trattori agricoli e forestali	—	—	—	—	105	—
7202-5	Trattori, n.n.	—	—	—	—	105	—
7211-6	Autovetture, autoambulanze, telai di autovetture o di autoambulanze, montati	—	—	—	—	105	—
7221-5	Carovane	—	—	—	—	105	—
7222-3	Veicoli stradali per il trasporto di persone, loro telai, n.n.	—	—	—	—	105	—
7231-4	Vetture da trasloco	—	—	—	—	105	—
7232-2	Veicoli stradali per il trasporto di merci, loro telai, n.n.	—	—	—	—	105	—
7241-3	Carri armati, autoblindo, e loro parti staccate . .	—	48	54	56	—	—
7251-2	Biciclette con o senza motore, motociclette senza sidecar, carrozzine per bambini o per malati, e loro parti staccate	41	52	60	62	—	—
7261-1	Veicoli, apparecchi o macchine stradali, n.n.	41	52	60	62	—	—
7271-0	Carrozzerie, parti di veicoli stradali, n.n. .	41	52	60	62	—	—
7281-9	Aeronavi	41	52	60	62	—	—
7282-7	Parti staccate di aeronavi	41	52	60	62	—	—
7291-8	Veicoli anfibi; imbarcazioni	41	52	60	62	—	—
7292-6	Parti staccate di veicoli anfibi, di imbarcazioni .	41	52	60	62	—	—

Sezione XV

ARMI; MUNIZIONI ED ESPLOSIVI; FIAMMIFERI; MATERIE RADIOATTIVE

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6	7
	Capitolo 73. — *Armi; munizioni; esplosivi; fiammiferi; materie radioattive*						
7301-5	Cannoni, armi da fuoco, montati su ruote, e loro parti	41	52	60	62	—	—
7302-3	Armi, parti di armi, n.n.	41	52	60	62	—	—
7310-6	Materie esplosive (*)	—	—	—	—	108	—
7321-3	Munizioni per armi portatili; inneschi incendivi; oggetti fumogeni non contenenti clorati (*)	41	52	58	60	—	—
7322-1	Oggetti carichi di materie esplosive (*)	—	—	—	—	108	—
7331-2	Giocattoli pirici (*)	41	52	58	60	—	—
7332-0	Articoli e giochi pirotecnici (*)	—	—	—	—	108	—
7341-1	Bossoli vuoti nuovi, corpi di granate nuove senza cariche esplosive	41	53	61	63	—	—
7351-0	Fiammiferi	41	53	61	63	—	—
7360-1	Materie radioattive (**)	—	—	—	—	108	—

(*) Omissis. — (**) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7

Sezione XVI

ALTRE MERCI NON NOMINATE

S	1	2	3	4	5	6	7
	Capitoli dal 74 al 78. — *Merci, n.n.*						
7401-3	Strumenti ed apparecchi di chimica, di medicina, di ottica e di fisica, strumenti ed apparecchi di misura, orologeria, loro pezzi staccati e loro accessori, n.n.	41	52	60	62	—	—
7411-2	Strumenti musicali, fonografi, juke-boxes, e loro parti staccate, n.n.	41	52	60	62	—	—
7412-0	Dischi per fonografi, bande e nastri registrati . .	41	47	53	55	—	—
7421-1	Articoli per divertimento o per sport, giocattoli, n.n.	41	52	60	62	—	—
7431-0	Inchiostri, inchiostri di china	41	53	61	63	—	—
7432-8	Forniture per ufficio, per scuola, n.n.	41	53	61	63	—	—
7441-9	Scope, articoli da spazzolificio, setacci, n.n. . .	41	53	61	63	—	—
7501-0	Materiale usato da cantiere (1)	—	56	64	66	—	—
7511-9	Masserizie	41	53	61	63	—	—
7521-8	Vetture e materiale usati, da circo, da luna park, da teatre	41	52	58	60	—	—
7531-7	Merci varie caricate sullo stesso carro (groupages (1)	—	—	—	—	—	—
7535-8	Spedizioni composte di merci appartenenti a 2 o 3 posizioni diverse dalla presente nomenclatura e i cui pesi non sono dichiarati separatamente (1)	—	—	—	—	—	—
7536-6	Spedizioni composte di merci appartenenti a più di 3 posizioni diverse della presente nomenclatura (1)	—	—	—	—	—	—
7541-6	Recipienti usati di acciaio per il trasporto dei gas compressi o liquefatti	—	62	69	71	—	—
7542-4	Imballaggi usati montati, n.n.	41	52	60	62	—	—
7543-2	Imballaggi usati smontati, n.n.	41	52	60	62	—	—
7544-0	Arnesi da stivaggio, mezzi di protezione delle merci (*)	41	52	60	62	—	—
7545-7	Cesti vuoti utilizzati per il trasporto di piccioni viaggiatori	41	52	60	62	—	—
7581-2	Carri privati vuoti, a 2 assi (**)	—	—	—	—	—	—
7582-0	Carri privati vuoti, n.n. (**)	—	—	—	—	—	—
7591-1	Antichità, oggetti d'arte, oggetti da collezione . .	41	52	58	60	—	—
7592-9	Perle e pietre preziose, non montate	—	—	—	—	106	—
7593-7	Articoli di gioielleria, oggetti di valore, carte valori, n.n.	—	—	—	—	106	—
7611-7	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici, di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7612-5	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7613-3	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7615-8	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—

(1) Omissis. — (*) Omissis. — (**) Omissis.

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi vincolate al peso minimo di: per spedizioni con carri a 2 o 3 assi 6 / per spedizioni con carri a carrelli od a 4 o più assi —	10 / 15	15 / 22,5	20 / 30	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6	7
7616-6	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7617-4	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7621-6	Grandi containers cisterna di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7622-4	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7623-2	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7625-7	Grandi containers cisterna di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7626-5	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7627-3	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7635-6	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers «flats» di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7636-4	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers «flats» di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7637-2	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers «flats» di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7641-4	Grandi containers, nn., di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7642-2	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7643-0	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	—	110 *A*	—
7645-5	Grandi containers, n.n., di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7646-3	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7647-1	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	—	110 *B*	—
7711-5	Casse amovibili di lunghezza non superiore a m 6,25, cariche	—	—	—	—	110 *A*	—
7712-3	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 6,25 e non superiore a m 7,15, cariche	—	—	—	—	110 *A*	—
7713-1	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 7,15 e non superiore a m 12,19, cariche	—	—	—	—	110 *A*	—
7715-6	Casse amovibili di lunghezza non superiore a m 6,25, usate, vuote	—	—	—	—	110 *B*	—
7716-4	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 6,25 e non superiore a m 7,15, usate, vuote	—	—	—	—	110 *B*	—
7717-2	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 7,15 e non superiore a m 12,19, usate, vuote	—	—	—	—	110 *B*	—
7751-1	Veicoli stradali nel traffico «strada-rotaia», carichi,	—	—	—	—	111 *A*	—
7755-2	Veicoli stradali nel traffico «strada-rotaia», usati, vuoti	—	—	—	—	105-111	—
7801 4	Spoglie mortali	—	—	—	—	109	—
7811-3	Merci, n.n.	41	47	53	55	—	—

ALLEGATO 33

TASSE ACCESSORIE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
1	*a)* Colli in deposito	16	Per i ciclomotori: lire 400 per ogni unità e per ogni 24 ore indivisibili Per tutte le altre cose indicate al § 1 dell'art. 16: lire 300 per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili Le tasse suddette sono ridotte alla metà, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 61, § 3, per i depositi in abbonamento, nonchè per le biciclette e i ciclomotori depositati occasionalmente da parte di viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie, purchè il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario medesimo. Per la custodia dei colli nelle apposite cassette automatiche: lire 100 per ogni 12 ore indivisibili
	b) Sosta del bagaglio registrato	12	L. 300 per collo e per ogni 24 ore indivisibili
	c) Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna per il bagaglio registrato (per ciascuna spedizione e per ogni 10.000 L. di somma dichiarata o frazionata di 10.000 L.)	51	L. 60 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km L. 120 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km L. 180 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km L. 240 per spedizioni con percorso oltre i 1200 km
	d) Ritiro della spedizione a bagaglio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto	13	L. 800 per ogni spedizione
	e) Custodia delle cose ritrovate	9	L. 300 per collo e per ogni 24 ore indivisibili
2	Stampati per formalità doganali serie Ch	8	Prezzi previsti dai « Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle Ferrovie »
3	Pesatura delle merci e del bestiame	31	L. 100 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli L. 5.800 per carro di merce pesata complessivamente L. 100 per quintale indivisibile del bestiame
4	Verifica della tara dei carri	31	L. 5.800 per carro
5	Verifica della quantità dei colli caricati	20	L. 100 per collo, col minimo di L. 5.800 e col massimo di L. 11.600 per ciascuna spedizione o per carro se si tratta di spedizioni di più carri con unica lettera di vettura
6	Provvigione per il servizio assegni	29	L. 10 per ogni mille lire indivisibili, col minimo di L. 500 per assegno
7	Provvigione sulle spese anticipate	30	L. 8 per ogni L. 100 indivisibili, col minimo di L. 100 per ogni spesa anticipata
8	Diritto sulle operazioni doganali	8	Tasse stabilite nell'allegato 9
9	Sosta sui carri, nei magazzini, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'amministrazione	24 42 43	I. — *Merci sostanti su carri.* Per ogni periodo indivisibile di 24 ore: *a)* per i carri non specificati nei successivi capoversi, contenenti merci in genere (compresi veicoli, bestiame e feretri ed esclusi gli esplosivi): L. 9.400 per carro per il primo periodo L. 15.000 per carro per i periodi successivi Per i carri a tre o quattro assi le tasse di cui sopra raddoppiate *b)* per i carri FS noleggiati e per i carri privati nazionali ed esteri: L. 3.900 per carro per il primo periodo L. 5.700 per carro per i periodi successivi Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 9			*c*) per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre amministrazioni italiane ed estere: L. 22.600 per carro per il primo periodo L. 56.400 per carro per ciascuno dei due periodi successivi al primo L. 93.600 per carro per ciascun periodo successivo ai primi tre Per i carri a due assi le tasse di cui sopra sono ridotte del 50% *d*) per i carri contenenti esplosivi: vedi allegato 7 L'amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può, anche limitatamente a determinate stazioni ed a determinati tipi di carri, maggiorare le tasse suddette: fino al 200% per i carri equipaggio o tramoggia, di proprietà delle FS o di amministrazioni estere e per gli isotermici e refrigeranti di proprietà FS o di amministrazioni estere o di proprietà privata fino al 100% per gli altri carri, e modificare altresì la durata del periodo minimo indivisibile di applicazione delle tasse L'amministrazione ha inoltre facoltà, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, di ridurre dette tasse fino al 50% del loro ammontare ordinario, anche limitatamente a determinate stazioni e a determinati tipi di carro
			II. — *Merci non sostanti su carri.* Per ogni 24 ore indivisibili: *a*) esplosivi: vedi allegato 7 *b*) veicoli: 1) rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote: L. 2.900 per veicolo 2) altri: di peso fino a kg 150 per veicolo: L. 100 per quintale indivisibile, col minimo di L. 400 di peso oltre kg 150 per veicolo: L. 1.900 per veicolo *c*) ceneri mortuarie: L. 2.900 per spedizione *d*) pellicole cinematografiche di celluloide: L. 700 per collo *e*) altre merci: L. 120 per quintale indivisibile col minimo di L. 300
		T.S. 111	*f*) rimorchi e semirimorchi tassabili con la tariffa speciale n. 111 di lunghezza: fino a 9 m . . . . L. 2.900 oltre 9 m . . . . » 3.900 per ogni unità L'amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può maggiorare le suddette tasse fino al 100%, anche limitatamente a determinate stazioni
		T.S. 104	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta, sono dovute: per ogni capo della serie A . . . L. 400 per ogni capo della serie B . . . . . » 200 per ogni capo della serie C . . . . . » 100

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
10	Operazioni di carico e di scarico	20 e 24 T.S. 111	L. 400 per quintale indivisibile e per operazione Per ogni rimorchio o semirimorchio tassabile con la tariffa speciale n. 111, sono dovute per ogni operazione, se eseguita a mezzo gru: *a*) vuoti . . . . L. 5.700 *b*) carichi . . . . » 11.300 Per i rimorchi e semirimorchi, l'amministrazione ha la facoltà di aumentare tali tasse fino al 100%, in relazione alla particolare onerosità di esercizio e alle esigenze del traffico, in determinati scali L'amministrazione ha anche la facoltà di ridurre le dette tasse fino al 50%, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, in determinati scali
11	Operazioni di carico e scarico in punto determinato	24	*a*) Tassa di manovra: L. 400 a carro; *b*) Tassa per uso area: L. 22 al giorno per ogni mq di terreno dato in uso, per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo L'amministrazione ha facoltà di ridurre fino al limite di L. 5 la tassa per uso area a seconda dei valori medi di mercato ed in relazione alle particolarità di esercizio nei diversi impianti
12	Operazioni di trasbordo	68	L. 400 per quintale indivisibile e per operazione
13	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci, raccomandazione lettere o pieghi, ecc.)	42	Importo spese relative
14	Deposito per la richiesta dei carri vuoti	21	1) Per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 2.900 per carro 2) Per qualsiasi altro trasporto su carro ordinario: L. 5.800 per carro 3) Per i carri di tipo speciale di cui all'art. 21, § 1: L. 8.700 a carro 4) Per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre amministrazioni italiane ed estere: L. 21.600 per carro. Per i carri a due assi detta tassa è ridotta del 50% 5) L'amministrazione, nei periodi da essa di volta in volta stabiliti in relazione a particolari esigenze del traffico, ha facoltà di elevare del 100% la misura degli importi previsti nei precedenti commi sub 1), 2), 3), 4) 6) Nei periodi che verranno stabiliti dall'amministrazione ferroviaria, in relazione alle esigenze del traffico, oltre il deposito di L. 8.700 di cui al punto 3), dovrà essere corrisposto il deposito suppletivo di L. 62.400 per i carri refrigeranti e per i carri a sagoma inglese 7) Nei periodi, per i tipi di merce e nelle località che verranno stabiliti di volta in volta, in relazione a particolari esigenze del traffico, oltre al deposito di cui ai punti precedenti, l'amministrazione ferroviaria potrà richiedere il deposito suppletivo di L. 42.000
15	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro (art. 64, § 2)	40 e 69	L. 5.800 per carro
16	*a*) Pulitura o disinfezione carri	23	I. — *Trasporti a carro.* L. 16.000 per carro comune (di superficie inferiore a mq 33), L. 24.000 per carro di grande superficie (da mq 33 ed oltre) o a gabbie, per spedizioni costituite da: animali vivi sciolti o in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purchè spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 16			pesci morti freschi o congelati carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche merci infettanti (categoria 1ª, allegato 7) pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dello imballaggio lascino insudiciato il carro ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro
		11 e 18 *ter*	II. — *Trasporti in piccole partite ed a bagaglio.* L. 400 per collo con il massimo di L. 2.000 per spedizione, quando il trasporto è costituito da: animali vivi, riposti in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purchè spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso pesci morti freschi o congelati carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche merci infettanti (categoria 1ª, allegato 7) pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, pelo, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro
	b) Pulitura o disinfezione ponte binari navitraghetto		I. — L. 8.000 a carro traghettato tra Villa San Giovanni o Reggio Calabria e Messina o viceversa contenente animali vivi sciolti tassati in base alla tariffa speciale n. 104 II. — L. 16.000 per carro traghettato tra Civitavecchia e Golfo Aranci o viceversa, contenente animali vivi sciolti tassati in base alla tariffa speciale n. 104
17	Uso della gru	34	Per ogni periodo di 30 minuti indivisibili: *A*) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento a mano: L. 480 *B*) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento elettrico: L. 800 *C*) per l'impiego di gru elettriche di grande portata (10-15-20-25 tonn) a volata o a cavalletto fisso o mobile: L. 1.320 *D*) per l'impiego di autogru gestite direttamente dall'Azienda: L. 2.200
18	Uso del carro gru	34	L. 31.800 per ogni giornata di otto ore lavorative indivisibili
19	*a*) Nolo copertoni	22	L. 12 per copertone e per chilometro, con un minimo di 500 km
	b) nolo di corde di canapa per l'assicurazione di carichi voluminosi		L. 720 per terna, oltre L. 200 per ogni corda trasversale in più
	c) nolo paratoie		L. 1.000 per paratoia
	d) nolo reti di corda per assicurazione doganale		L. 13 per ogni rete e per chilometro, col minimo di L. 1.200 per rete
	e) nolo corde per l'applicazione dei piombi doganali ai copertoni o alle reti		L. 900 per corda
	f) nolo catene di ferro lunghe m 8		L. 330 per catena
	g) nolo stanti di ferro con catene		L. 120 per stante

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 19	*h*) nolo traverse di legno ferrate per carico massi		L. 420 per traversa
	i) nolo reggicopertoni		L. 11 per reggicopertone e per km con un minimo di 500 km
20	Trasporti a domicilio	7	Tasse stabilite nel relativo regolamento
21	Ricevuta di ritorno	41	L. 200 per ricevuta
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione del contratto di trasporto	36 e 37	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: spedizioni in piccole partite L. 800 spedizioni a carro L. 3.900
23	Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna	51	*Traffico in servizio interno* L'importo della tassa si ottiene applicando la percentuale dello 0,70% sul valore dichiarato della spedizione, col minimo di: L. 2.000 per le spedizioni di peso uguale o inferiore a 1.000 kg; L. 4.000 per le spedizioni di peso superiore a 1.000 kg
		art. 20 CIM	*Traffico in servizio internazionale* Applicazione di una percentuale differenziata in relazione al paese di destinazione, come dalla tabella che segue

ALLEGATO 34

PERCORRENZA DEI TRASPORTI km	CONTENITORI — piccoli ordinari della capacità di mc: da 1 a 1,2	piccoli ordinari: oltre 1,2 e fino a 2	piccoli ordinari: oltre 2 e fino a 3	medi ordinari della capacità di mc: fino a 5	medi ordinari: oltre 5 e fino a 10	medi ordinari: oltre 10	di tipo speciale: isotermici e refrigeranti	di tipo speciale: altri
	Tassa di utilizzazione (in lire) per ogni contenitore							
Fino a 100	670	750	850	1.880	2.810	4.220	4.220	La tassa sarà stabilita dall'amministrazione caso per caso
da 101 a 200	810	940	1.080	2.340	3.520	4.920	4.920	
da 201 a 400	940	1.130	1.320	2.810	4.220	5.620	5.620	
da 401 a 600	1.080	1.320	1.550	3.280	4.920	6.330	6.330	
da 601 a 800	1.220	1.500	1.790	3.750	5.620	7.020	7.020	
da 801 a 1000	1.370	1.690	2.020	4.220	6.330	7.730	7.730	
da 1001 a 1200	1.500	1.880	2.250	4.680	7.020	8.430	8.430	
da 1201 a 1400	1.650	2.070	2.490	5.150	7.730	9.140	9.140	
da 1401 a 1600	1.790	2.250	2.720	5.620	8.430	9.830	9.830	
da 1601 a 1800	1.930	2.440	2.960	6.090	9.140	10.540	10.540	
oltre 1800	2.070	2.630	3.190	6.560	9.830	11.240	11.240	

ALLEGATO 35

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6

(Condizioni e prezzi speciali valevoli per i trasporti da e per le stazioni marittime, lacuali e fluviali e per i servizi di traghetto)

Art. 6 - *Manovre supplementari.*

I alinea: la tassa di L. 14 per ogni quintale indivisibile di merce è elevata a L. 17. Il minimo di L. 1.400 per carro è elevato a L. 1.700;

II alinea: la tassa di L. 14 al quintale è elevata a L. 17.

Art. 25 - *Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima.*

Il rimborso di L. 400 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo è elevato a L. 480 per collo.

Art. 41 - *Scarico delle merci a Genova S. Benigno, magazzini ferroviari.*

La tassa di L. 14.400 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 kg e per il peso minimo di kg 50 per spedizione, di cui al richiamo (1) apposto nel terzo rigo di questo articolo, è elevata a L. 17.300.

Art. 44 *Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria.*

Il rimborso di L. 1.500 a collo è elevato a L. 1.800.

Art. 46 *Spedizioni e rispedizioni.*

Al secondo alinea, la dizione « è dovuta la tassa minima di L. 23.400 per spedizione, » è annullata e sostituita dalla seguente «.. è dovuta per ogni spedizione la tassa minima di cui al § 2 dell'art. 61 delle condizioni e tariffe, ,».

Art. 47 *Giacenza dei trasporti.*

I alinea: la tassa di L. 15 per quintale e per giorno è elevata a L. 20;

II alinea: la tassa di L. 15 è elevata a L. 20.

Gli importi di L. 15 e di L. 30 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 20 e a L. 40.

Art. 48 *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi.*

I alinea:

punto 1° - la tassa di L. 870 per carro è elevata a L. 1.050;
punto 2° l'attuale testo è annullato e sostituito dal seguente: « il 50 % della tassa minima di cui al § 2 dell'art. 61 delle condizioni e tariffe per ogni carro rispedito tra l'una e l'altra delle predette stazioni ».

Art. 60 *Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima.*

Il rimborso di L. 2.500 per collo di cui al richiamo (2) posto alla fine di questo articolo è elevato a L. 3.000.

Art. 61 *Carico e scarico.*

La tassa di L. 180 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 kg, di cui al richiamo (3) apposto nel secondo rigo di questo articolo, è elevata a L. 220 ed il minimo di L. 90 per spedizione è elevato a L. 110.

Art. 73 *Stazioni marittime della Sardegna.*

III alinea: la tassa di L. 12 per quintale indivisibile è elevata a L. 15 ed il minimo di L. 1.200 per carro è elevato a L. 1.500.

Art. 80 *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.*

I alinea: la soprattassa di L. 42 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare, spediti in piccole partite è elevata a L. 50. Quella di L. 800 per carro è elevata a L. 1.000.

Art. 84 *Trasporti a bagaglio da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri.*

Il rimborso di L. 470 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo è elevato a L. 570 per collo.

Art. 87 *Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo e in partenza dagli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive.*

La tassa di L. 2.400 e di L. 3.200 per carro è elevata rispettivamente a L. 2.880 e L. 3.840.

Art. 88 *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali dello stesso porto.*

I alinea: il compenso fisso di L. 15.600 e di L. 7.800 per carro è elevato rispettivamente a L. 18.720 e a L. 9.360.

Art. 96 *Riconsegna delle merci.*

III alinea: il compenso di L. 2.250 per carro è elevato a L. 2.700.

Art. 100 *Soprattassa.*

La soprattassa di L. 660 per tonnellata di peso reale arrotondato a 10 kg superiori è elevato a L. 800. Il minimo di L. 66 per spedizione è elevato a L. 80.

Art. 101 *Carico e scarico a cura delle parti.*

III alinea: il compenso di L. 180 per tonnellata di peso reale arrotondato a 10 kg superiori è elevato a L. 220.

Art. 102 *Operazioni per l'imposta sui consumi.*

La provvigione di L. 18 per ogni quintale di peso netto è elevata a L. 21 e quella di L. 10 per ogni quintale di peso lordo è elevata a L. 12.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.

La tassa fissa di L. 7.800 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto « quadro » è elevata a L. 9.360.

ALLEGATO 36

TARIFFA N. 1

TRASPORTI A CARRO

1° Importazione definitiva - Importazione temporanea Reimportazione Reintroduzione:

a) merci in genere, per bolletta:

L. per mille sul valore dichiarato in dogana con il minimo di L. 6.600 ed il massimo di L. 28.800.

In caso di unica bolletta per più carri si applica un supplemento di L. 2.000 per ogni carro successivo al primo.

In caso di più bollette per uso stesso carro il corrispettivo va calcolato sul valore complessivo delle bollette rispettando, nel totale, il minimo e massimo previsti. Per ogni bolletta emessa oltre la prima si applica un supplemento di L. 2.000 per bolletta.

b) bestiame per carro L. 15.100;

Nel caso di più carri compresi nella stessa bolletta:

dal 1° al 4° carro: per carro L. 15.100;

per i carri successivi: per carro L. 11.500.

2° Esportazione semplice (1): per carro L. 6.600.

3° Esportazione con restituzione diritti e/o abbuono tasse Esportazione temporanea - Riesportazione (1): per carro L. 14.100.

4° Spedizione in cauzione:

a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine con lettera di vettura internazionale, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F.-Regime Doganale Ferroviario): nessun corrispettivo;

b) cauzione dichiarata per merci estere, cauzione in esenzione da visita per merci estere - lasciapassare per merci estere, introduzione a deposito, transito comunitario (mod. T/1 T/2 - T/3) bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate (1): per carro L. 4.800.

5° Merci per le quali il valore in dogana non va dichiarato (automobili, furgoni, roulottes immatricolati; masserizie e oggetti di uso domestico usati; feretri e ceneri mortuarie; ecc.) qualunque sia il tipo di operazione doganale eseguita: per carro L. 3.700.

6° Per l'uso delle aree, impianti o magazzini ferroviari, per l'eseguimento delle operazioni doganali che, in quanto consentito, vengono espletate dalle parti: per carro L. 3.700.

7° Tassa di spinta: per carro L. 9.400.

8° Tassa di arresto: per carro L. 9.400.

9° Tassa di presentazione in dogana per merci con documento doganale non emesso a cura delle F.S.: per carro L. 2.000.

(1) Per l'emissione:
di una unica bolletta per gruppi di almeno:
5 carri: riduzione del 10%;
10 carri: riduzione del 20%;
di più bollette per uno stesso carro, L. 1.000 per ogni bolletta oltre la prima con il massimo di L. 28.800 per ogni carro.

TARIFFA N. 2

TRASPORTI IN PICCOLE PARTITE

1° Importazione definitiva - Importazione temporanea - Reimportazione Reintroduzione: per spedizione L. 4.800.

2° Esportazione semplice: per spedizione L. 2.000.

3° Esportazione con restituzione diritti e/o abbuono tasse Esportazione temporanea - Riesportazione: per spedizione L. 4.800.

4° Spedizione in cauzione:

a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine: con lettera di vettura internazionale o con bollettino internazionale colli espressi, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. Regime Doganale Ferroviario): nessun corrispettivo;

b) bagagli registrati: nessun corrispettivo;

c) cauzione dichiarata per merci estere, cauzione in esenzione di visita per merci estere, lasciapassare per merci estere, introduzione a deposito, transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - T/3 - bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate): per spedizione L. 2.000.

5° Merci per le quali il valore in dogana non va dichiarato (motociclette, moto, scouters, motocicli, immatricolati); biciclette usate; masserizie e oggetti di uso domestico usati; effetti personali usati a seguito viaggiatore; ceneri mortuarie; ecc.) qualunque sia il tipo di operazione doganale eseguita: per spedizione L. 2.000.

6° Per l'uso delle aree, impianti o magazzini ferroviari, per lo eseguimento delle operazioni doganali che, in quanto consentito, vengono espletate dalle parti: per spedizione L. 1.000.

7° Tassa di arresto: per spedizione L. 2.000.

8° Tassa di presentazione in dogana per merci con documento doganale non emesso dalle Ferrovie dello Stato: per spedizione L. 2.000.

TARIFFA N. 3

CORRISPETTIVI A FORFAIT

1) Spedizioni con le poste svizzere.

Per tutte le operazioni e formalità doganali italiane (non sono compresi i diritti doganali all'importazione) per spedizione L. 2.000.

2) Merci trasportate in tariffa CECA.

CARRI ISOLATI	IMPORTAZIONE				ESPORTAZIONE			
	Operazioni a cura di:				Operazioni a cura di:			
	Ferrovia		Destinatario		Ferrovia		Destinatario	
	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di Chiasso Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni interne L.	Nelle stazioni di Chiasso Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni interne L.
A) Combustibili; minerali solidi (carbone coke e altri); Minerali metalliferi	5.600	5.600	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
B) Prodotti siderurgici; rottami di ferro destinati alla rifusione	11.400	11.400	3.700	3.700	3.700	3.700	2.000	2.000

(Non sono compresi nel forfait i diritti doganali).

3) Bollette di cauzione per trasporti a carro da Genova Marittima per stazioni interne per container o per carro L. 8.600 (Sono compresi nel forfait: la tassa portuale, i diritti di bollo e di polizza ed i contrassegni doganali).

4) Bollette esportazione per derrate ortofrutticole a carro.

PESO	Ortaggi L.	Agrumi L.	Frutta fresca L.	Frutta secca in guscio essiccata e castagne secche sgusciate L.	Frutta secca sgusciata escluse castagne secche L.
Fino a kg. 3.000	4.100	4.600	4.900	6.600	8.500
» » 4.000	4.500	5.100	5.700	8.100	10.400
» » 5.000	5.100	5.700	6.400	9.500	12.400
» » 6.000	5.500	6.200	7.200	10.800	14.300
» » 7.000	6.000	6.900	8.000	12.100	16.200
» » 8.000	6.500	7.400	9.000	13.500	18.100
» » 9.000	7 000	7.900	9.600	14.800	20.000
» » 10.000	7.300	8.800	10.500	16.200	22.000
» » 11.000	8.100	9.300	11.100	17.400	23.900
» » 12.000	8.400	9.800	12.000	18.800	25.900
» » 13.000	9.000	10.500	12.600	20.200	27.700
» » 14.000	9.400	11.100	13.500	21.500	29.500
» » 15.000	10.000	11.600	14.200	22.800	31.400
» » 16.000	10.400	12.200	15.000	24.200	33.400
» » 17.000	10.800	12.800	15.700	25.600	35.300
» » 18.000	11.400	13.400	16.600	26.800	37.200
» » 19.000	11.800	14.000	17.200	28.200	39.100
» » 20.000 e oltre	12.400	14.600	18.100	29.600	41.000

(Sono compresi i diritti I.C.E., bolli, contrassegni e stampati doganali).

N.B. — (*Omissis*).

5) Assistenza e controllo carico carri groupages in regime doganale agevolato (carri T.I.F.):

per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino delle F.S.: per carro L. 11.400;

per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso magazzino privato in concessione a privati: per carro L. 7.500.

(I suddetti corrispettivi non comprendono le eventuali indennità applicabili per l'intervento del personale ferroviario fuori dell'ambito della stazione).

ALLEGATO 37

APPENDICE PUNTO 1°

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO PER LE MERCI IN P.P.

Delegazioni del gruppo	Prezzo per q divisibile di 25 in 25 kg	Tassa minima per spedizione	
		merci di volume ordinario	merci ingombranti
Speciale	2.200	2.200	3.300
1/*a*	1.950	1.950	2.950
1/*b*	1.800	1.800	2.700
2	1.700	1.700	2.550
3	1.550	1.550	2.350
4	1.450	1.450	2.200

(*Omissis*)

2) I colli indivisibili superiori a 100 kg anche se spediti assieme ad altre merci, da prendere e da consegnare nei locali di abitazione, uffici, cantine, depositi ed in genere in qualunque locale non ubicato al piano terra, sono assoggettati ad un soprapprezzo, per ogni piano, di L. 190 per i gruppi speciali, 1/*a* e 1/*b* e di L. 150, 115 e 100 rispettivamente per gruppi 2, 3 e 4.

3) Per i pianoforti comuni, anche se spediti insieme ad altre merci, è dovuto un supplemento di L. 1.900 per la presa o consegna al piano terra. Detto supplemento dovrà essere maggiorato di L. 1.900 per ciascun piano al di sopra di quello terraneo. Per i pianoforti a coda il prezzo è da concordarsi di volta in volta.

(*Omissis*).

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO DEI BAGAGLI

Delegazioni del gruppo	Prezzo per q.le divisibile di 25 in 25 kg	Tassa minima per spedizione
A	2.850	2.850
B	2.450	2.450
C	2.300	2.300
D	2.050	2.050

(*Omissis*).

Nota. — Per il servizio di presa e consegna a domicilio di cui alla presente tariffa, tutte le spedizioni a bagaglio si tassano sul peso reale ad eccezione delle seguenti che si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato:

ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cmc e velocipedi con motore ausiliario, usati, per ogni unità kg 75

velocipedi usati senza motorino, per ogni unità » 20

carrozzelle e tricicli, usati, per bambini, per ogni unità . . . . » 20

velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unità . . . . » 20

carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini per ogni unità . . . . » 20

ALLEGATO 38

Lunghezza del percorso fra la stazione e il domicilio dell'utente	Corrispettivo dovuto per il trasporto di un carro avente non più di 15 tonnellate di carico
Fino a m 2000	L. 27.000
oltre m 2000	Supplemento di L. 2.300 per ogni 1000 m indivisibili

Per i servizi effettuati nelle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania è dovuto un supplemento di L. 7.000 per ogni carro trasportato.

L'amministrazione è autorizzata a stabilire analogo supplemento, nella misura di L. 3.600 per ogni carro trasportato, in località che abbiano una popolazione di almeno 100.000 abitanti o che presentino particolari difficoltà di circolazione (1).

Per i carri aventi passo lungo (oltre 7 metri) è dovuto un compenso supplementare di L. 4.700.

Per i carri con oltre 15 tonnellate di merce è dovuto un compenso supplementare in ragione di L. 900 per ogni tonnellata indivisibile di maggiore carico.

ALLEGATO 39

9° - SOPRATTASSE

per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto

(Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite)

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti da e per gli scali bestiame. (Note alle singole stazioni nella parte I del prontuario generale delle distanze chilometriche)	Firenze rifredi	830	
	Genova P. Brignole	630	
	Milano P. Vittoria	1.050	
	Roma ostiense	420	
Trasporti di derrate a carro con richiesta di inoltro con treni accelerati o diretti da o per il mercato ortofrutticolo del comune di Torino. (Nota nella parte I del prontuario generale delle distanze chilometriche)	Torino smistamento	1.050	
Trasporti da e per lo scalo Palestro. (Boll. comm. n. 10-1952, punto 318)	Acqui	330	
Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore comunale della stazione di Cremona. (O.S. n. 67-1939)	Cremona	420	

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o magazzini nelle calate Boccardo, Gadda e Grazie. (Boll. comm. n. 6-1917, punto 59)	Genova P. Caricamento calate .	1.050	Per i trasporti da e per lo stabilimento della società « *Cantieri navali riuniti* S.p.a. », raccordato alla calata Grazie; della « Società magazzini frigoriferi genovesi », raccordato alla calata Gadda, sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi
Trasporti a carro completo da e per i raccordi e punti determinati di via Pietro Chiesa. (Boll. comm. n. 15-1965, punto 298)	Genova San Benigno	1.620	Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per i raccordi e punti determinati di via Pietro Chiesa sono dovute inoltre le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nella contabilità dei raccordi
Trasporti da e per la banchina di Anzio porto. (Boll. comm. n. 20-1923, punto 304)	Anzio porto	2.100	
Trasporti a carro di: pesce, ghiaccio, uve, vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara. (Boll. comm. n. 18-1933, punto 681)	Mazara del Vallo	1.050	
Magazzini generali raccordati	Milano centrale	2.100	
Trasporti da e per il porto Rosegna (Boll. comm. n. 11-1934, punto 367)	Monfalcone	1.250	
Trasporti da e per la darsena di Pisa (Canale Navicelli). (Boll. comm. n. 12-1951, punto 319)	Pisa	1.440	
Trasporti da e per il porto di Nogaro. (Boll. comm. n. 7-1923, punto 94)	S. Giorgio di Nogaro	1.250	
Trasporti a carro da e per il porto di Trapani. (Boll. comm. n. 42-1942, punto 525)	Trapani	530 1.440	*a*) trasporti militari *b*) altri trasporti
Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione	Quelle autorizzate dalle divisioni movimento a norma della vigente « Istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive »	570	
Trasporti per conto di privati del carbone prelevato dai depositi di combustibili e locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai Magazzini approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai depositi locomotive. (Boll. comm. n. 22-1924, punto 400)	Quelle sedi di depositi combustibili e locomotive e di magazzini approvvigionamenti		Per i trasporti controindicati è dovuta la tassa di manovra di L. 630 per carro: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il deposito o il magazzino per l'esistenza di strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre la tassa di manovra suddetta, quella di lire 205 per tonn. di merce caricata col minimo di lire 1.050 per carro *N.B.* — Nessuna tassa è dovuta quando il deposito o il magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti di cui al punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (Boll. comm. n. 21-1937, punto 468)	Quelle sedi di depositi combustibili e locomotive e di magazzini approvvigionamenti	—	Tassa di manovra di L. 630 per carro; tassa fissa di L. 205 per tonn. col minimo di L 1.050 per spedizione; tassa di esercizio del raccordo o della concessione di carico e scarico in punto determinato (da contabilizzare a parte nei modi d'uso)
Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tranvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (Boll. comm. n. 21-1937, punto 468)	Id.	—	Tassa di manovra di L. 630 per carro e tasse di porto per la distanza minima di km 15, indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tranvia corrispondente
Trasporti a carro da e per il porto canale. (Boll. comm. n. 5-1964, punto 88)	Pescara P.N.	3.750	
Trasporti a carro da e per il porto. (Boll. comm. n. 10-1968, punto 194)	Ortona	3.750	Per carro di qualsiasi portata
Trasporti a carro da e per i mercati generali del comune di Roma. (Boll. comm. n. 4-1971, punto 91)	Roma ostiense	940	Per carro di qualsiasi portata
Trasporti a carro diretti o provenienti dal posto di movimento vat. (Boll. comm. n. 10-1972, punto 205)	Udine	3.750	Per ogni carro carico
Trasporti a carro da e per raccordo dogana	Lecco c.le	1.880 940	Per carro di qualsiasi portata Per container di qualunque dimensione

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651099/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.